**Conto corrente con la Posta**

# GAZZETTA  UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**Anno 74°** **Roma - Giovedì, 13 luglio 1933 - Anno XI** **Numero 161**



Telefoni-centralino: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: **50-107 — 50-033 — 53-914**



## *ERRATA-CORRIGE*

Nella legge 8 giugno 1933, n. 646: Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, e stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1933-34, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 1933, n. 146, al cap. 19 ove è detto: « Somma da pagarsi, ecc. » la cifra indicata deve leggersi 6.000.000; e al capitolo 290: Spese per la beneficenza romana, ove è stato stampato erroneamente 29.181.569,87, deve leggersi 29.181.569,57, come risulta dal decreto originale.

Nella legge 8 giugno 1933, n. 663: Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1933-34, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 giugno 1933, n. 148, al cap. 72: « Indennità ai membri delle Commissioni, ecc. » la cifra indicata di 60.100 deve leggersi 60.000, come risulta dal decreto originale.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1933

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 giugno 1933, n. 780.
**Conto consuntivo della Tripolitania per gli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29 e 1929-30.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ESERCIZIO 1925-26.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Tripolitania, accertate nell'esercizio finanziario 1925-26, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia, in . . . . . . . . . . . L. 231.319.645,61
delle quali furono riscosse . . . . . . » 176,553.545,43

e rimasero da riscuotere . . . . . . . L. 54.766.100,18

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . L. 262.452.900,14
delle quali furono pagate . . . . . . » 197.995.118,74

e rimasero da pagare . . . . . . . . L. 64.457.781,40

Art. 3.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1924-25 restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . . . . . . . . L. 79.423.977,69
delle quali furono riscosse . . . . . . » 59.693.930,57

e rimasero da riscuotere. . . . . . . L. 19.730.047,12

Art. 4.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1924-25 restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . . . . . . . . L. 126.626.697,97
delle quali furono pagate . . . . . . » 69.014.094,58

e rimasero da pagare . . . . . . . . L. 57.612.603,39

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-1926, sono stabiliti, in base ai risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1925-1926 (art. 1) . . . . . . . . . . L. 54.766.100,18
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (art. 3) . . . . » 19.730.047,12
Somme riscosse e non versate . . . . » 2.259.634,63

Residui attivi al 30 giugno 1926 . L. 76.755.781,93

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26 sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

| | | |
|---|---|---|
| Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio finanziario 1925-26 (art. 2) | L. | 64.457.781,40 |
| Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (art. 4) | » | 57.612.603,39 |
| Residui passivi al 30 giugno 1926 | L. | 122.070.384,79 |

Art. 7.

Ai sensi degli articoli nn. 74-*bis* e 78 delle norme provvisorie amministrativo-contabili per la Tripolitania e la Cirenaica, approvate con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1363, modificato con quello del 13 giugno 1918, n. 1051, ai seguenti articoli del bilancio della Tripolitania, per l'esercizio finanziario 1925-26, è inscritta la somma per ciascuno di essi indicata:

| | | |
|---|---|---|
| Articolo n. 81. — Accantonamento per provvedere all'eventuale pagamento di saldi, ecc. | L. | 8.512.634,43 |
| Articolo n. 82. — Fondo di riserva costituito dagli avanzi di bilancio, ecc. | » | 8.000.000,— |

Art. 8.

La situazione finanziaria della colonia della Tripolitania, al 30 giugno 1926, è stabilita come segue:

*Attività*:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1° Fondo di cassa al 30 giugno 1926 | | | L. | 45.314.602,86 |
| 2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1926: | | | | |
| *a*) in conto competenza dello esercizio finanziario 1925-26 | L. | 54.766.100,18 | | |
| *b*) in conto residui degli esercizi precedenti | » | 19.730.047,12 | | |
| *c*) somme riscosse e non versate | » | 2.259.634,63 | | |
| | | | » | 76.755.781,93 |
| | | | L. | 122.070.384,79 |

*Passività*.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1926: | | | | |
| *a*) in conto competenza dello esercizio finanziario 1925-26 | L. | 64.457.781,40 | | |
| *b*) in conto residui degli esercizi precedenti | » | 57.612.603,39 | | |
| | | | L. | 122.070.384,79 |

Art. 9.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1925-26, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite,

| | | |
|---|---|---|
| quali risultano dal conto consuntivo, in | L. | 5.601.611,85 |
| delle quali furono riscosse | » | 4.508.693,19 |
| e rimasero da riscuotere | L. | 1.092.918,66 |

Art. 10.

| | | |
|---|---|---|
| Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in | L. | 5.601.611,85 |
| delle quali furono pagate | » | 3.490.177,04 |
| e rimasero da pagare | L. | 2.111.434,81 |

Art. 11.

| | | |
|---|---|---|
| Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1924-25, per le ferrovie della Tripolitania, in conto residui degli esercizi precedenti, rimangono stabilite, in base ai risultati del conto consuntivo, in | L. | 5.078.665,93 |
| delle quali furono riscosse | » | 4.409.636,14 |
| e rimasero da riscuotere | L. | 669.029,79 |

Art. 12.

| | | |
|---|---|---|
| Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1924-25 per le ferrovie predette, in conto residui degli esercizi precedenti, restano stabilite, in base ai risultati del conto consuntivo, in | L. | 6.568.695,38 |
| delle quali furono pagate | » | 5.302.656,12 |
| e rimasero da pagare | L. | 1.266.039,26 |

Art. 13.

I residui attivi delle ferrovie della Tripolitania alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26, rimangono stabiliti nel modo seguente:

| | | |
|---|---|---|
| Somme rimaste da riscuotere in conto della competenza dell'esercizio 1925-26 (art. 9) | L. | 1.092.918,66 |
| Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (art. 11) | » | 669.029,79 |
| Somme riscosse e non versate | » | 469.478,95 |
| Residui attivi al 30 giugno 1926 | L. | 2.231.427,40 |

Art. 14.

I residui passivi delle ferrovie della Tripolitania, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26, rimangono stabiliti nel modo seguente:

| | | |
|---|---|---|
| Somme rimaste da pagare in conto della competenza dell'esercizio 1925-26 (articolo 10) | L. | 2.111.434,81 |
| Somme rimaste da pagare in conto dei residui degli esercizi precedenti (art. 12) | » | 1.266.039,26 |
| Residui passivi al 30 giugno 1926 | L. | 3.377.474,07 |

Art. 15.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Tripolitania, al 30 giugno 1926, è stabilita come segue:

*Attività*:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1) Fondo di cassa al 30 giugno 1926 | | L. | 1.146.046,67 |
| 2) Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1926: | | | |
| a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1925-26 | L. 1.092.918,66 | | |
| b) in conto residui degli esercizi precedenti | » 669.029,79 | | |
| c) somme riscosse e non versate | » 469.478,95 | | |
| | | » | 2.231.427,40 |
| | | L. | 3.377.474,07 |

*Passività*:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1926: | | | |
| a) in conto competenza dello esercizio finanziario 1925-26 | L. 2.111.434,81 | | |
| b) in conto residui degli esercizi precedenti | » 1.266.039,26 | | |
| | | L. | 3.377.474,07 |

ESERCIZIO 1926-27.

Art. 16.

| | | |
|---|---|---|
| Le entrate ordinarie e straordinarie della Tripolitania accertate nello esercizio 1926-27 per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo di detta Colonia, in | L. | 300.314.287,17 |
| delle quali furono riscosse | » | 280.891.556,05 |
| e rimasero da riscuotere | L. | 19.422.731,12 |

Art. 17.

| | | |
|---|---|---|
| Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta accertate nell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in | L. | 323.203.704,37 |
| delle quali furono pagate | » | 267.754.827,38 |
| e rimasero da pagare | L. | 55.448.876,99 |

Art. 18.

| | | |
|---|---|---|
| Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1925-26 restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in | L. | 93.190.979,50 |
| delle quali sono state riscosse | » | 68.911.196,77 |
| e sono rimaste da riscuotere | L. | 24.279.782,73 |

Art. 19.

| | | |
|---|---|---|
| Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1925-26, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in | L. | 115.616.165,16 |
| delle quali sono state pagate | » | 55.498.087,02 |
| e sono rimaste da pagare | L. | 60.118.078,14 |

Art. 20.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-1927 sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

| | | |
|---|---|---|
| somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1926-1927 (articolo 16) | L. | 19.422.731,12 |
| somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (articolo 18) | » | 24.279.782,73 |
| somme riscosse e non versate | » | 2.770.980,55 |
| Residui attivi al 30 giugno 1927 | L. | 46.473.494,40 |

Art. 21.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-1927 sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

| | | |
|---|---|---|
| somme rimaste da pagare in conto competenza dell'esercizio finanziario 1926-1927 (articolo 17) | L. | 55.448.876,99 |
| somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (articolo 19) | » | 60.118.078,14 |
| Residui passivi al 30 giugno 1927 | L. | 115.566.955,13 |

Art. 22.

Ai sensi dell'articolo n. 65 dell'ordinamento amministrativo-contabile per la Tripolitania e per la Cirenaica, approvato con Regio decreto 26 giugno 1925, n. 1271, ai seguenti articoli del bilancio della Tripolitania per l'esercizio 1926-27 è inscritta la somma per ciascuno di essi indicata:

Articolo n. 87 « Accantonamento per provvedere allo eventuale pagamento di saldi di spese residue, ecc. », lire 2.851.577,98.

Articolo n. 88 « Fondo di riserva costituito dagli avanzi di bilancio », lire 4.000.000.

Art. 23.

Sono convalidate le variazioni di bilancio disposte in conto residui degli articoli nn. 78, 81, 91 e 92 del bilancio della spesa della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1926-27, col decreto governatoriale n. 21052-26 del 30 giugno 1927: è inoltre convalidato l'aumento di lire 15.000 portato alla competenza dell'articolo n. 5 del bilancio della spesa della colonia medesima per l'esercizio 1926-27, col decreto governatoriale 20 dicembre 1927, n. 22920.

Art. 24.

La situazione finanziaria della Tripolitania, al 30 giugno 1927, è stabilita come segue:

*Attività*:

Fondo di cassa al 30 giugno 1927 . . L. 69.093.460,73

Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1927:

a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1926-27 . . L. 19.422.731,12

b) in conto residui degli esercizi precedenti . . . . . . » 24.279.782,73

c) somme riscosse e non versate . . . . » 2.770.980,55

» 46.473.494,40

L. 115.566.955,13

*Passività*:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1927:

a) in conto competenza dello esercizio finanziario 1926-27 . . L. 55.448.876,99

b) in conto residui degli esercizi precedenti . . . . . . » 60.118.078,14

L. 115.566.955,13

Art. 25.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1926-27 per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 6.266.413,74

delle quali furono riscosse . . . . . . » 5.451.790,01

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 814.623,73

Art. 26.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1926-27, sono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . L. 6.266.599,92

delle quali furono pagate . . . . . . » 4.755.007,76

e rimasero da pagare . . . . . . . . . L. 1.511.592,16

Art. 27.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-1926, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . . . L. 2.232.351,90

delle quali furono riscosse . . . . . . » 1.120.633,52

e rimasero da riscuotere. . . . . . . L. 1.111.718,38

Art. 28.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . . . . . . L. 3.378.212,39

delle quali furono pagate . . . . . . » 1.971.030,34

e rimasero da pagare. . . . . . . . . L. 1.407.182,05

Art. 29.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-1927 rimangono così stabiliti:

Somme rimaste da riscuotere in conto della competenza dell'esercizio 1926-27 (articolo 25). . . . . . . . . . L. 814.623,73

Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (art.27) . . . » 1.111.718,38

Somme riscosse e non versate . . . . » 342.699,10

L. 2.269.041,21

Art. 30.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1926-27 rimangono così stabiliti:

Somme rimaste da pagare in conto della competenza dell'esercizio 1926-27 (articolo 26) . . . . . . . . . . . . L. 1.511.592,16

Somme rimaste da pagare in conto dei residui degli esercizi precedenti (art. 28) . » 1.407.182,05

L. 2.918.774,21

Art. 31.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Tripolitania, al 30 giugno 1927, è stabilita come segue:

*Attività*:

Fondo di cassa al 30 giugno 1927 . . . L. 649.733,—

Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1927:

a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1926-27 . . L. 814.623,73

b) in conto residui degli esercizi precedenti. . . . . . . » 1.111.718,38

c) somme riscosse e non versate . . . . » 342.699,10

» 2.269.041,21

L. 2.918.774,21

*Passività*:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1927:

a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1926-27 . . L. 1.511.592,16

b) in conto residui degli esercizi precedenti. . . . . . . » 1.407.182,05

L. 2.918.774,21

ESERCIZIO 1927-28.

Art. 32.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Tripolitania accertate nell'esercizio 1927-28 per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo di detta Colonia, in . . L. 330.602.500,83

delle quali furono riscosse . . . . . . » 302.859.211,82

e rimasero da riscuotere . . . . . . . L. 27.743.289,01

### Art. 33.

| | | |
|---|---|---|
| Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia della Tripolitania accertate nell'esercizio 1927-28 sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in | L. | 338.147.523,27 |
| delle quali furono pagate | » | 273.610.753,68 |
| e rimasero da pagare | L. | 64.536.769,59 |

### Art. 34.

| | | |
|---|---|---|
| Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1926-27, restano determinate, giusto i risultati del conto consuntivo, in | L. | 57.582.665,93 |
| delle quali sono state riscosse | » | 27,590.937,33 |
| e sono rimaste da riscuotere | L. | 29.991.728,60 |

### Art. 35.

| | | |
|---|---|---|
| Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1926-27, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in | L. | 119.131.104,22 |
| delle quali sono state pagate | » | 59.633.405,51 |
| e sono rimaste da pagare | L. | 59.497.698,71 |

### Art. 36.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-1928 sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

| | | |
|---|---|---|
| Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1927-1928 (articolo 32) | L. | 27.743.289,01 |
| Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (articolo 34) | » | 29.991.728,60 |
| Somme riscosse e non versate | » | 2.936.381,83 |
| Residui attivi al 30 giugno 1928 | L. | 60.671.399,44 |

### Art. 37.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28 sono stabiliti quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

| | | |
|---|---|---|
| Somme rimaste da pagare in conto competenza dell'esercizio finanziario 1927-28 (articolo 33) | L. | 64.536.769,59 |
| Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (articolo 35) | » | 59.497.698,71 |
| Residui passivi al 30 giugno 1928 | L. | 124.034.468,30 |

### Art. 38.

Ai sensi dell'articolo n. 65 dell'ordinamento amministrativo-contabile per la Tripolitania e per la Cirenaica, approvato con Regio decreto 26 giugno 1925, n. 1271, ai seguenti articoli del bilancio della Tripolitania per l'esercizio 1927-28, è inscritta la somma per ciascuno di essi indicata:

Art. 88. - « Accantonamento per provvedere all'eventuale pagamento di saldi di spese residue, ecc. », lire 6.213.465,23.

Art. 89. - « Fondo di riserva costituito dagli avanzi di bilancio », lire 500.000.

### Art. 39.

È convalidata l'istituzione nella spesa del bilancio della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1927-28, dell'articolo n. 18-*bis* « Compensi speciali e premi di operosità da corrispondersi al personale addetto alla manifattura dei tabacchi e ad altri servizi dei monopoli », colla dotazione in conto residui di lire 40.000 prelevate dalla disponibilità dell'articolo n. 88 di cui al precedente articolo n. 7.

### Art. 40.

La situazione finanziaria della Tripolitania, al 30 giugno 1928, è stabilita come segue:

*Attività*:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fondo di cassa al 30 giugno 1928 | | | L. | 63.363.068,86 |
| Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1928: | | | | |
| *a*) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1927-28 | L. | 27.743.289,01 | | |
| *b*) in conto residui degli esercizi precedenti | » | 29.991.728,60 | | |
| *c*) somme riscosse e non versate | » | 2.936.381,83 | | |
| | | | » | 60.671.399,44 |
| | | | L. | 124.034.468,30 |

*Passività*:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1928: | | | | |
| *a*) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1927-28 | L. | 64.536.769,59 | | |
| *b*) in conto residui degli esercizi precedenti | » | 59.497.698,71 | | |
| | | | L. | 124.034.468,30 |

### Art. 41.

| | | |
|---|---|---|
| Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1927-28, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo in | L. | 6.181.101,84 |
| delle quali furono riscosse | » | 5.468.282,93 |
| e rimasero da riscuotere | L. | 712.818,91 |

### Art. 42.

| | | |
|---|---|---|
| Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1927-28, sono stabilite, giusta i risultati del consuntivo, in | L. | 6.191.945,72 |
| delle quali furono pagate | » | 4.117.996,11 |
| e rimasero da pagare | L. | 2.073.949,61 |

Art. 43.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . . . . . . L. 2.280.142,25
delle quali furono riscosse . . . . . . » 2.165.435,69

e rimasero da riscuotere . . . . . . . L. 114.706,56

Art. 44.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . . . . . . L. 2.919.031,37
delle quali furono pagate . . . . . . » 2.211.507,70

e rimasero da pagare . . . . . . . . L. 707.523,67

Art. 45.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-1928 rimangono così stabiliti:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio 1927-28 (articolo 41). . . . . . . . . . . . L. 712.818,91
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (articolo 43) . . » 114.706,56
Somme riscosse e non versate . . . . » 390.532,39

Residui attivi al 30 giugno 1928 . L. 1.218.057,86

Art. 46.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28 rimangono così stabiliti:

Somme rimaste da pagare in conto della competenza dell'esercizio 1927-28 (articolo 42) . . . . . . . . . . . . . L. 2.073.949,61
Somme rimaste da pagare in conto dei residui degli esercizi precedenti (art. 44). » 707.523,67

Residui passivi al 30 giugno 1928. L. 2.781.473,28

Art. 47.

È convalidata l'iscrizione alla competenza dell'articolo n. 10 dello stato di previsione della spesa delle ferrovie della Tripolitania, per l'esercizio finanziario 1927-28, « Versamento al bilancio della Colonia dell'avanzo della gestione » della somma di lire 89.277,58.

Art. 48.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Tripolitania, al 30 giugno 1928, è stabilita come segue:

*Attività*:

Fondo di cassa al 30 giugno 1928 . . . L. 1.563.415,42
Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1928:

a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1927-28 . . L. 712.818,91
b) in conto residui degli esercizi precedenti . . . . . . » 114.706,56
c) somme riscosse e non versate . . . . . » 390.532,39
» 1.218.057,86

L. 2.781.473,28

*Passività*:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1928:

a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1927-28 . . L. 2.073.949,61
b) in conto residui degli esercizi precedenti . . . . . . » 707.523,67
L. 2.781.473,28

Esercizio 1928-29.

Art. 49.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Tripolitania, accertate nell'esercizio finanziario 1928-29, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia, in . . . . . . . . . . . . L. 358.611.436,69
delle quali furono riscosse . . . . . . » 285.088.667,67

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 73.522.769,02

Art. 50.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . L. 362.604.164,63
delle quali furono pagate . . . . . . » 279.046.360,85

e rimasero da pagare . . . . . . . L. 83.557.803,78

Art. 51.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1927-28 restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . . . . . . . . . L. 45.301.139,52
delle quali furono riscosse . . . . . . » 36.168.164,77

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 9.132.974,75

Art. 52.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1927-28 restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . . . . . . . . . L. 104.671.480,44
delle quali furono pagate . . . . . . » 76.335.058,38

e rimasero da pagare . . . . . . . . L. 28.336.422,06

Art. 53.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-29 sono stabiliti, in base ai risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

| | | |
|---|---|---|
| Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1928-1929 (articolo 49) . . . . . . . . . . | L. | 73.522.769,02 |
| Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (articolo 51) . . | » | 9.132.974,75 |
| Somme riscosse e non versate . . . . | » | 3.606.144.84 |
| Residui attivi al 30 giugno 1929 . | L. | 86.261.888,61 |

Art. 54.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-29 sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

| | | |
|---|---|---|
| Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio finanziario 1928-29 (articolo 50) . . . . . . . . . . . . | L. | 83.557,803.78 |
| Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (articolo 52) . . . | » | 28.336.422,06 |
| Residui passivi al 30 giugno 1929 . | L. | 111.894.225,84 |

Art. 55.

Ai sensi dell'articolo 65 del Regio decreto 26 giugno 1925, n. 1271, che approva l'ordinamento per la gestione amministrativo-contabile per le Colonie, l'avanzo accertato col consuntivo nella somma di lire 864.820,87, è esclusivamente assegnato alla competenza dell'articolo aggiunto 84 del bilancio della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1928-29, con la dizione: « Accantonamento per provvedere all'eventuale pagamento di saldi di spese residue, ecc. ».

Art. 56.

Sono ratificate le eccedenze verificatesi sugli articoli di spesa in conto competenza ed in conto residui, le quali vengono compensate con le maggiori entrate e con le minori spese accertate col conto consuntivo.

Art. 57.

La situazione finanziaria della Tripolitania, al 30 giugno 1929, è stabilita come segue:

*Attività*:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1° Fondo di cassa al 30 giugno 1929 | | | L. | 25.632.337,23 |
| 2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1929: | | | | |
| a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1928-29 . . | L. | 73.522.769,02 | | |
| b) in conto residui degli esercizi precedenti . . . . . . . | » | 9.132.974,75 | | |
| c) somme riscosse e non versate . . . . | » | 3.606.144,81 | | |
| | | | » | 86.261.888,61 |
| | | | L. | 111.894.225,84 |

*Passività*:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1929: | | | | |
| a) in conto competenza dello esercizio 1928-29 . . . . . . | L. | 83.557.803,78 | | |
| b) in conto residui degli esercizi precedenti . . . . . . . | » | 28.336.422,06 | | |
| | | | L. | 111.894.225,84 |

Art. 58.

| | | |
|---|---|---|
| Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1928-29, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in | L. | 6.401.327,69 |
| delle quali furono riscosse . . . . . | » | 5.636.875,36 |
| e rimasero da riscuotere . . . . . . | L. | 764.452,33 |

Art. 59.

| | | |
|---|---|---|
| Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1928-29, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in | L. | 6.385,830,74 |
| delle quali furono pagate . . . . . . | » | 4.017.996,91 |
| e rimasero da pagare . . . . . . . | L. | 2.367.833,83 |

Art. 60.

| | | |
|---|---|---|
| Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1927-28 per le ferrovie della Tripolitania, in conto residui degli esercizi precedenti, rimangono stabilite, in base ai risultati del conto consuntivo, in . . . . . . . . . . . . | L. | 1.220.622,61 |
| delle quali furono riscosse . . . . . | » | 1.074.864,60 |
| e rimasero da riscuotere . . . . . . | L. | 145.758,01 |

Art. 61.

| | | |
|---|---|---|
| Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1927-28 per le ferrovie predette, in conto residui degli esercizi precedenti, restano stabilite, in base ai risultati del conto consuntivo, in . . . | L. | 2.799.534,98 |
| delle quali furono pagate . . . . . . | » | 1.678.877,10 |
| e rimasero da pagare . . . . . . . . | L. | 1.120.657,88 |

Art. 62.

I residui attivi delle ferrovie della Tripolitania alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-29, rimangono stabiliti nel modo seguente:

| | | |
|---|---|---|
| Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio 1928-29 (articolo 58) . . . . . . . . . . . . | L. | 764.452,33 |
| Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (articolo 60) . | » | 145.758,01 |
| Somme riscosse e non versate . . . . | » | 578.833,62 |
| Residui attivi al 30 giugno 1929 . | L. | 1.489.043,96 |

Art. 63.

I residui passivi delle ferrovie della Tripolitania, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-29, rimangono stabiliti nel modo seguente:

| | | |
|---|---|---|
| Somme rimaste da pagare in conto competenza dell'esercizio 1928-29 (articolo 59) | L. | 2.367.833,83 |
| Somme rimaste da pagare in conto dei residui degli esercizi precedenti (articolo 61) . . . . . . . . . . . . | » | 1.120.657,88 |
| Residui passivi al 30 giugno 1929 . | L. | 3.488.491,71 |

Art. 64.

Alla competenza dell'articolo 10 del bilancio delle ferrovie della Tripolitania per l'esercizio 1928-29 con la dizione « Versamento al bilancio della Colonia dell'avanzo della gestione » è assegnata, col consuntivo, la somma di lire 427.291,37 costituita dall'avanzo della gestione delle ferrovie per l'esercizio stesso.

Art. 65.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Tripolitania, al 30 giugno 1929, è stabilita come segue:

*Attività*:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1° Fondo di cassa al 30 giugno 1929 . | | | L. | 1.999.447,75 |
| 2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1929: | | | | |
| *a*) in conto competenza dello esercizio finanziario 1928-29 . . | L. | 764.452,33 | | |
| *b*) in conto residui degli esercizi precedenti . . . . . . . | » | 145.758,01 | | |
| *c*) somme riscosse e non versate . . . . | » | 578.833,62 | » | 1.489.043,96 |
| | | | L. | 3.488.491,71 |

*Passività*:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1929: | | | | |
| *a*) in conto competenza dello esercizio finanziario 1928-29 . . | L. | 2.367.833,83 | | |
| *b*) in conto residui degli esercizi precedenti . . . . . . . | » | 1.120.657,88 | L. | 3.488.491,71 |

ESERCIZIO 1929-30.

Art. 66.

| | | |
|---|---|---|
| Le entrate ordinarie e straordinarie della Tripolitania, accertate nell'esercizio finanziario 1929-30, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia, in . . . . . . . . . . . . | L. | 333.178.613,61 |
| delle quali furono riscosse . . . . . | » | 307.039.705,21 |
| e rimasero da riscuotere . . . . . . . | L. | 26.138.908,40 |

Art. 67.

| | | |
|---|---|---|
| Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo in . . . | L. | 335.315.365,62 |
| delle quali furono pagate . . . . . . | » | 254.736.755 — |
| e rimasero da pagare . . . . . . . . | L. | 80.578.610,62 |

Art. 68.

| | | |
|---|---|---|
| Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1928-29 restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo in . . . . . . . . . . . | L. | 87.328.067,62 |
| delle quali furono riscosse . . . . . | » | 40.175.404,35 |
| e rimasero da riscuotere . . . . . . | L. | 47.152.663,27 |

Art. 69.

| | | |
|---|---|---|
| Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1928-29 restano determinate giusta i risultati del conto consuntivo in . . . . . . . . . . . | L. | 110.823.652,84 |
| delle quali furono pagate . . . . . . | » | 63.082.660,56 |
| e rimasero da pagare . . . . . . . . | L. | 47.740.992,28 |

Art. 70.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-1930 sono stabiliti in base ai risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

| | | |
|---|---|---|
| Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1929-1930 (articolo 66) . . . . . . . . . | L. | 26.138.908,40 |
| Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (articolo 68) . | » | 47.152.663,27 |
| Somme riscosse e non versate . . . . | » | 1.613.133,20 |
| Residui attivi al 30 giugno 1930 . | L. | 74.904.704,87 |

Art. 71.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30 sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo nelle seguenti somme:

| | | |
|---|---|---|
| Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio 1929-30 (articolo 67) | L. | 80.578.610,62 |
| Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (articolo 69) . . | » | 47.740.992,28 |
| Residui passivi al 30 giugno 1930 . | L. | 128.319.602,90 |

Art. 72.

Ai sensi dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, che consolida per gli esercizi finanziari dal 1929-1930 al 1932-33 il contributo dello Stato a favore del bilancio della Tripolitania, l'avanzo accertato col consuntivo nella somma di lire 3.585.864,49 è esclusivamente assegnato alla competenza dell'articolo aggiunto 94 del bilancio della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1929-30 colla dizione: Fondo di riserva costituito dagli avanzi di bilancio, ecc.

Art. 73.

Sono ratificate le eccedenze verificatesi sugli articoli di spesa in conto competenza ed in conto residui, le quali vengono compensate con le maggiori entrate e con le minori spese accertate col conto consuntivo.

Art. 74.

La situazione finanziaria della Tripolitania al 30 giugno 1930 è stabilita come segue:

*Attività:*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fondo di cassa al 30 giugno 1930 . . | | | L. | 53.414.898,03 |
| Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1930: | | | | |
| *a*) in conto competenza dello esercizio finanziario 1929-30 . . | L. | 26.138.908,40 | | |
| *b*) in conto residui degli esercizi precedenti. . . . . . . | » | 47.152.663,27 | | |
| *c*) somme riscosse e non versate . . . . | » | 1.613.133,20 | | |
| | | | » | 74.904.704,87 |
| | | | L. | 128.319.602,90 |

*Passività:*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1929: | | | | |
| *a*) in conto competenza dello esercizio 1929-30 . . . . . . | L. | 80.578.610,62 | | |
| *b*) in conto residui degli esercizi precedenti . . . . . . . | » | 47.740.992,28 | | |
| | | | L. | 128.319.602,90 |

Art. 75.

| | | |
|---|---|---|
| Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1929-30 per la competenza dell'esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . | L. | 7.780.755,03 |
| delle quali furono riscosse . . . . . . | » | 7.101.746,91 |
| e rimasero da riscuotere . . . . . . . | L. | 679.008,12 |

Art. 76.

| | | |
|---|---|---|
| Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Tripolitania accertate nell'esercizio 1929-30, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in | L. | 7.781.820,34 |
| delle quali furono pagate . . . . . . | » | 5.627.423,80 |
| e rimasero da pagare . . . . . . . . | L. | 2.154.396,54 |

Art. 77.

| | | |
|---|---|---|
| Le somme rimaste da riscuotere, alla chiusura dell'esercizio 1928-29 per le ferrovie della Tripolitania, in conto residui degli esercizi precedenti, rimangono stabilite, in base ai risultati del conto consuntivo, in. . . . . . . . . . . . . | L. | 1.588.003,50 |
| delle quali furono riscosse . . . . . . | » | 1.484.768,99 |
| e rimasero da riscuotere . . . . . . . | L. | 103.234,51 |

Art. 78.

| | | |
|---|---|---|
| Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1928-29 per le ferrovie predette, in conto residui degli esercizi precedenti restano stabilite, in base ai risultati del conto consuntivo, in . . . | L. | 3.586.385,94 |
| delle quali furono pagate . . . . . . | » | 2.672.057,31 |
| e rimasero da pagare . . . . . . . . | L. | 914.328,63 |

Art. 79.

I residui attivi delle ferrovie della Tripolitania alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30 rimangono stabiliti nel modo seguente:

| | | |
|---|---|---|
| Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio 1929-30 (articolo 75). . . . . . . . . . . . | L. | 679.008,12 |
| Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (articolo 77) . . | » | 103.234,51 |
| Somme riscosse e non versate . . . . | » | 459.147,89 |
| Residui attivi al 30 giugno 1930 . | L. | 1.241.390,52 |

Art. 80.

I residui passivi delle ferrovie della Tripolitania alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30 rimangono stabiliti nel modo seguente:

| | | |
|---|---|---|
| Somme rimaste pa pagare in conto competenza dell'esercizio 1929-30 (articolo 76) | L. | 2.154.396,54 |
| Somme rimaste da pagare in conto dei residui degli esercizi precedenti (art. 78). | » | 914.328,63 |
| Residui passivi al 30 giugno 1930 . | L. | 3.068.725,17 |

Art. 81.

Alla competenza dell'articolo 10 del bilancio delle ferrovie della Tripolitania per l'esercizio 1929-30 con la dizione « Versamento al bilancio della Colonia dell'avanzo della

gestione » è assegnata, col consuntivo, la somma di lire 820.718.41 costituita dall'avanzo della gestione delle ferrovie per l'esercizio stesso.

Art. 82.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Tripolitania al 30 giugno 1930 è stabilita come segue:

*Attività*:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fondo di cassa al 30 giugno 1930 . . | | L. | 1.827.334,65 |
| Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1930: | | | |
| a) in conto competenza dello esercizio finanziario 1929-30 . . | L. 679.008,12 | | |
| b) in conto residui esercizi precedenti . . | » 103.234,51 | | |
| c) somme riscosse e non versate . . . . | » 459.147,89 | | |
| | | » | 1.241.390,52 |
| | | L. | 3.068.725,17 |

*Passività:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1930: | | | |
| a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1929-30 . . | L. 2.154.396,54 | | |
| b) in conto residui degli esercizi precedenti . . . . . . . | » 914.328,63 | | |
| | | L. | 3.068.725,17 |

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 15 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

---

LEGGE 15 giugno 1933, n. 781.

**Conto consuntivo della Cirenaica per gli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29 e 1929-30.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ESERCIZIO 1925-26.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1925-1926 per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . . . . . . L. 253.748.730,29

delle quali furono riscosse . . . . . . » 169.686.888,82

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 84.061.841,47

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio stesso, sono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . L. 289.728.086,82

delle quali furono pagate . . . . . . . » 211.297.252,58

e rimasero da pagare . . . . . . . . L. 78.430.834,24

Art. 3.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1924-25 restano determinate, in base ai risultati del conto consuntivo, in . . . . . . . . . . . L. 208.031.214,83

delle quali furono riscosse . . . . . . » 144.570.624,50

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 63.460.590,33

Art. 4.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1924-25 restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . . . . . . . . . . L. 208.934.761,63

delle quali furono pagate . . . . . . . » 100.209.359,89

e rimasero da pagare . . . . . . . L. 108.725.401,74

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26 sono stabiliti, giusta le risultanze del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

| | | |
|---|---|---|
| Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1925-26 (articolo 1) . . . . . . . . | L. | 84.061.841,47 |
| Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (articolo 3) . . | » | 63.460.590,33 |
| Somme riscosse e non versate . . . . . | » | 15.345.693,03 |
| Residui attivi al 30 giugno 1926 . . . . | L. | 162.868.124,83 |

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26 sono stabiliti, in base ai risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

| | | |
|---|---|---|
| Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio finanziario 1925-26 (articolo 2) . . . . . . . . . . . . | L. | 78.430.834,24 |
| Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (articolo 4) . . . . | » | 108.725.401,74 |
| Totale residui passivi al 30 giugno 1926 | L. | 187.156.235,98 |

Art. 7.

Sono approvate le eccedenze di spesa, verificatesi al 30 giugno 1926, sui sottoindicati articoli del bilancio della spesa della Cirenaica per l'esercizio 1925-26 per la somma per ciascuno di essi indicata:

| | | |
|---|---|---|
| Articolo 1. — Personale di ruolo - Stipendi e indennità fisse | L. | 91.457 — |
| Articolo 2. — Personale provvisorio e funzionari indigeni - Assegni ed indennità fisse | » | 421.641,27 |
| Articolo 3. — Indennità di equipaggiamento - Indennità e spese di viaggio per trasferimento, missioni e congedi | » | 146.212,87 |
| Articolo 4. — Sussidi ad impiegati ed agenti subalterni in servizio o già appartenenti all'Amministrazione coloniale ed alle loro famiglie | » | 4.355,98 |
| Articolo 5. — Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione coloniale in servizio nella Colonia. | » | 9.514,55 |
| Articolo 6. — Acquisto e manutenzione di mobili, spese di cancelleria, stampati, illuminazione e varie di ufficio compresa la piccola manutenzione dei locali | » | 601,873,09 |
| Articolo 7. — Spese telegrafiche | » | 111.705,35 |
| Articolo 8. — Acquisto di libri ed opere diverse; spese per le pubblicazioni ufficiali e per altre nell'interesse della Colonia | » | 47.344,10 |
| Articolo 14. — Spese di beneficenza ed assistenza, sussidi a indigeni ed a nazionali; contributi e sovvenzioni ad Istituti locali e spese varie | » | 164.453,08 |
| Articolo 15. — Spese di liti | » | 122,75 |
| Articolo 16. — Spese casuali | » | 5.022,— |
| Articolo 18. — Uffici di Governo - Spese di ogni genere per funzionamento degli uffici | » | 78.296,67 |
| Articolo 19. — Servizi dei monopoli (*Spesa d'ordine*) | » | 533.705,25 |
| Articolo 20. — Servizio della Regia guardia di finanza - Stipendi, soldo, soprassoldo ed indennità agli ufficiali ed al personale di truppa - Casermaggio, armi, munizioni ed altre spese pel funzionamento del servizio | » | 5.881,45 |
| Articolo 21. — Servizio tasse, doganale e delegazione Tesoro | » | 15.301,10 |
| Articolo 27. — Servizi di pubblica sicurezza | » | 125.501,60 |
| Articolo 28. — Servizio dei carabinieri Reali - Casermaggio e spese varie di ufficio, comprese la piccola manutenzione dei locali | » | 3.208,35 |
| Articolo 32. — Servizi scolastici | » | 1.659,08 |
| Articolo 33. — Servizi postali ed elettrici | » | 34.446,52 |
| Articolo 36. — Restituzione di somme indebitamente versate in tesoreria ed acquisite all'entrate del bilancio della Colonia | » | 233.500,20 |
| Articolo 37. — Contributo per l'esercizio delle strade ferrate | » | 163.318,22 |
| Articolo 39. — Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena | L. | 9.826.558,53 |
| Articolo 40. — Pane e viveri - Casermaggio e combustibile, vestiario, spese pel servizio sanitario e spese generali | » | 6.325.096,31 |
| Articolo 41. — Foraggio e spese diverse per i quadrupedi - Rimonta e spese per l'allevamento dei cavalli | » | 485.356,44 |
| Articolo 42. — Manutenzione, riparazione, e rinnovazione del materiale mobile del Genio militare, del materiale telegrafico, telefonico e radiotelegrafico di esclusivo servizio militare; alloggiamenti e affitti, lavori di mantenimento e miglioramento degli immobili ad uso militare; servizio dell'acqua potabile; servizio delle ferrovie Decauville - Laboratori, carreggio e materiali vari d'artiglieria - Servizio automobilistico | » | 2.039.995,65 |
| Articolo 43. — Trasporti militari, spese di ogni genere inerenti agli imbarchi, sbarchi e trasporti per mare e per ferrovia | » | 2.692.857,55 |
| Articolo 52. — Spese eccezionali di carattere politico | » | 136.115,33 |
| Articolo 52-*bis*. — Spese di rappresentanza di carettere straordinario | » | 53.846,09 |
| Articolo 57. — Spese per reparti eritrei temporaneamente assegnati in Colonia in più dell'organico; soprassoldo speciale concesso transitoriamente ai militari libici; premi in danaro a militari indigeni libici per atti di valore e servizi straordinari di grande utilità, premi in oggetti di corredo, generi alimentari ed altro a militari indigeni libici e famiglie durante operazioni militari ed in speciali circostanze | » | 2.363.295,77 |
| Articolo 58. — Spesa per consumo di materiali, per movimenti straordinari; spese per nuove dotazioni, per rifusioni di materiali, quadrupedi e valori perduti per forza maggiore, spese per trasporti straordinari in Colonia per reparti libici, eritrei e vari di colore | » | 8.422.810,35 |
| Articolo 87. — Spese eccezionali militari per la organizzazione delle basi per il servizio confinario | » | 973.717,52 |
| Articolo 90. — Spese di ogni genere pel servizio di aviazione | » | 6.210.415,87 |

Art. 8.

Sono ratificate le variazioni introdotte nel bilancio 1925-26, riguardanti trasporti di fondi dal conto dei residui a quello della competenza disposte coi decreti ministeriali 22 febbraio 1926, n. 1156 e 11 giugno 1926, n. 4617.

Art. 9.

La situazione finanziaria della Cirenaica al 30 giugno 1926, è stabilita come segue:

*Attività:*

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1926 . L. 24.288.111,15

2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1926:

a) in conto della competenza dell'esercizio 1925-26 . . . . . L. 84.061.841,47

b) in conto residui degli esercizi precedenti . . . . . . . » 63.460.590,33

c) somme riscosse e non versate . . . . » 15.345.693,03

» 162.868.124,83

L. 187.156.235,98

*Passività:*

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1926:

a) in conto della competenza dell'esercizio 1925-26 . . . . . L. 78.430.834,24

b) in conto residui degli esercizi precedenti . . . . . . . » 108.725.401,74

L. 187.156.235,98

Art. 10.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . . . . . . . . . . . L. 2.986.259,82

delle quali furono riscosse . . . . . . » 2.334.845,47

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 651.414,35

Art. 11.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1925-26 per la competenza propria dell'esercizio, sono stabilite giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . . . L. 2.986.259,82

delle quali furono pagate . . . . . . » 2.597.470,25

e rimasero da pagare . . . . . . . L. 388.789,57

Art. 12.

Le somme rimaste da riscuotere nel bilancio delle ferrovie della Cirenaica, alla chiusura dell'esercizio 1924-25, restano determinate, in relazione ai risultati del conto consuntivo, in . . . . . . . . L. 4.066.199,48

delle quali furono riscosse . . . . . . » 3.818.983,15

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 247.216,33

Art. 13.

Le somme rimaste da pagare nel bilancio predetto, alla chiusura dell'esercizio 1924-25, restano determinate, in base ai risultati del conto consuntivo, in . . . L. 4.836.767,35

delle quali furono pagate . . . . . . » 3.522.659,03

e rimasero da pagare . . . . . . . L. 1.314.108,32

Art. 14.

I residui attivi del bilancio medesimo, alla chiusura dell'esercizio 1925-26, restano così determinati, come risulta dal conto consuntivo:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio 1925-26 (articolo 10) . . . . . . . . . . . L. 651.414,35

Somme rimaste da riscuotere in conto residui (articolo 12) . . . . . . . . » 247.216,33

Somme riscosse e non versate . . . . » 30.328,20

Totale dei residui attivi al 30 giugno 1926 L. 928.958,88

Art. 15.

I residui passivi del bilancio predetto, alla chiusura dell'esercizio 1925-26 restano, come risulta dal conto consuntivo, così determinati:

Somme rimaste da pagare in conto della competenza dell'esercizio 1925-26 (articolo 11) . . . . . . . . . . . L. 388.789,57

Somme rimaste da pagare in conto residui (articolo 13) . . . . . . . . . . » 1.314.108,32

Totale dei residui passivi al 30 giugno 1926 L. 1.702.897,89

Art. 16.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Cirenaica, al 30 giugno 1926, resta stabilita, come segue:

*Attività:*

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1926 . L. 773.939,01

2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1926:

a) in conto della competenza dell'esercizio 1925-26 . . . . . L. 651.414,35

b) in conto residui degli esercizi precedenti . . . . . . . » 247.216,33

c) somme riscosse e non versate . . . L. 30.328,20

» 928.958,88

L. 1.702.897,89

*Passività:*

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1926:

a) in conto competenza dell' esercizio 1925-26 . . . . . . L. 388.789,57

b) in conto residui degli esercizi precedenti . . . . . . . » 1.314.108,32

L. 1.702.897,89

ESERCIZIO 1926-27.

Art. 17.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1926-1927, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . . . . . . L. 308.236.192,42
delle quali furono riscosse . . . . . . . » 287.233.010,15

e rimasero da riscuotere . . . . . . . L. 21.003.182,27

Art. 18.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . . . . . . . . . L. 317.554.062,68
delle quali furono pagate . . . . . . » 263.123.646,01

e rimasero da pagare . . . . . . . . L. 54.430.416,67

Art. 19.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1925-26 restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . . . . . . . . . L. 163.666.229,64
delle quali furono riscosse . . . . . . » 86.855.971,61

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 76.810.258,03

Art. 20.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1925-26 restano determinate, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . . . . . . . . . . L. 178.636.470,53
delle quali furono pagate . . . . . . . » 103.667.849,56

e rimasero da pagare . . . . . . . L. 74.968.620,97

Art. 21.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-1927 sono stabiliti, in base ai risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1926-1927 (articolo 17) . . . . . . . . . L. 21.003.182,27
Somme rimaste da riscuotere in conto dei residui degli esercizi precedenti (articolo 19). . . . . . . . . . . . . » 76.810.258,03
Somme riscosse e non versate . . . . » 10.111.476,42

Residui attivi al 30 giugno 1927. . . L. 107.924.916,72

Art. 22.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27 sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio finanziario 1926-27 (articolo 18). . . . . . . . . . . L. 54.430.416,67
Somme rimaste da pagare in conto dei residui degli esercizi precedenti (articolo 20) . . . . . . . . . . . . » 74.968.620,97

Residui passivi al 30 giugno 1927 . L. 129.399.037,64

Art. 23.

Ai sensi dell'articolo 65 dell'ordinamento amministrativo-contabile per la Tripolitania e la Cirenaica, approvato con R. decreto 26 giugno 1925, n. 1271, alla competenza dell'articolo aggiunto n. 74 « Accantonamento per provvedere all'eventuale pagamento, ecc. » del bilancio della spesa della Cirenaica, per l'esercizio 1926-27, è inscritta la somma di lire 1.820.094,13.

Art. 24.

Sono ratificate le variazioni introdotte nel bilancio 1926-27 riguardanti trasporti di fondi dal conto dei residui a quello della competenza, disposte coi decreti ministeriali 22 luglio 1926, nn. 5778 e 5980; nonchè quelle apportate dai decreti governatoriali n. 5383 e n. 5386 del 30 giugno 1926.

Art. 25.

La situazione finanziaria della Cirenaica, al 30 giugno 1927, è stabilita come segue:

*Attività*:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1927 . L. 21.474.120,92
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1927:
*a*) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1926-27. . . L. 21.003.182,27
*b*) in conto residui degli esercizi precedenti . . . . . . . . » 76.810.258,03
*c*) somme riscosse e non versate . . . . » 10.111.476,42
» 107.924.916,72

L. 129.399.037,64

*Passività*:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1927:
*a*) in conto competenza dell' esercizio 1926-27 . . . . . . L. 54.430.416,67
*b*) in conto residui degli esercizi precedenti . . . . . . . » 74.968.620,97
L. 129.399.037,64

Art. 26.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in. . . . . . . . . . . . L. 5.231.917,93
delle quali furono riscosse . . . . . . » 4.506.894,35

e rimasero da riscuotere . . . . . . . L. 725.023,58

Art. 27.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . L. 5.231.917,93
delle quali furono pagate . . . . . . . » 3.913.136,38

e rimasero da pagare . . . . . . . . L. 1.318.781,55

Art. 28.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1925-26, nel bilancio delle Ferrovie della Colonia predetta, vengono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . . . . . . . L. 928.968,88
di cui furono riscosse . . . . . . . . » 206.911,25

e rimasero da riscuotere . . . . . . . . L. 722.057,63

Art. 29.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1925-26 nel bilancio delle ferrovie della Colonia medesima, vengono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . . . . . . . . L. 1.702.907,89
delle quali furono pagate . . . . . . . » 100.000,—

e rimasero da pagare . . . . . . . . . L. 1.602.907,89

Art. 30.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1926-27 rimangono stabiliti come segue:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza (articolo 26) . . . . . . . L. 725.023,58
Somme rimaste da riscuotere in conto dei residui degli esercizi precedenti (articolo 28). . . . . . . . . . . . . » 722.057,63
Somme riscosse e non versate . . . . » 69.887,95

Residui attivi al 30 giugno 1927 L. 1.516.969,16

Art. 31.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1926-27 rimangono stabiliti come segue:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio 1926-27 (articolo 27) . L. 1.318.781,55
Somme rimaste da pagare in conto dei residui degli esercizi precedenti (articolo 29) . . . . . . . . . . . . . » 1.602.907,89

Residui passivi al 30 giugno 1927. L. 2.921.689,44

Art. 32.

Sono approvate le eccedenze di spese, verificatesi sui sottonotati articoli del bilancio della spesa delle ferrovie della Cirenaica, per l'esercizio finanziario 1926-27:

Articolo 1. — Spese dell'ufficio di dirigenza . . . . . . . . . . . . . . L. 100,61
Articolo 2. — Spese del servizio movimento. . . . . . . . . . . . . . » 11.283,67
Articolo 3. — Spese del servizio trazione e veicoli . . . . . . . . . . . » 17.228,17
Articolo 5. — Spese generali d'esercizio . . . . . . . . . . . . . . . » 172.103,54

Art. 33.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Cirenaica, al 30 giugno 1927, è stabilita come segue:

*Attività*:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1927 . . L. 1.404.720,28
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1927:
a) in conto competenza dell' esercizio 1926-27 . . . . . . L. 725.023,58
b) in conto residui degli esercizi precedenti . . . . . . . . » 722.057,63
c) somme riscosse e non versate . . . . » 69.887,95
» 1.516.969,16

L. 2.921.689,44

*Passività*:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1927:
a) in conto competenza dell'esercizio 1926-27 . . . . . L. 1.318.781,55
b) in conto residui degli esercizi precedenti . . . . . . . » 1.602.907,89
L. 2.921.689,44

ESERCIZIO 1927-28.

Art. 34.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1927-1928 per la competenza dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia, in . . . . . L. 380.071.882,97
delle quali furono riscosse . . . . . . » 347.776.616,63

e rimasero da riscuotere . . . . . . . . L. 32.295.266,34

Art. 35.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . . . L. 386.414.961,06
delle quali furono pagate . . . . . . » 306.389.119,11

e rimasero da pagare . . . . . . . . . L. 80.025.841,95

Art. 36.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1927-28, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . . . . . . . . L. 108.372.311,06
delle quali furono riscosse . . . . . . » 31.114.627,93

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 77.257.683,13

Art. 37.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1927-28, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . . . . . . . . . L. 123.503.353,89
delle quali furono pagate. . . . . . . » 61.418.993,69

e rimasero da pagare . . . . . . . . L. 62.084.360,20

Art. 38.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-1928 sono stabiliti, in base ai risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

| | | |
|---|---|---|
| Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1927-1928 (art. 34). . . . . . . . . . . | L. | 32.295.266,34 |
| Sono rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (art. 36) . . . . . | » | 77.257.683,13 |
| Somme riscosse e non versate . . . . | » | 7.622.640,71 |
| Residui attivi al 30 giugno 1928 | L. | 117.175.590,18 |

Art. 39.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28 sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

| | | |
|---|---|---|
| Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio 1927-28 (articolo 35) . | L. | 80.025.841,95 |
| Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (articolo 37) . . . | » | 62.084.360,20 |
| Residui passivi al 30 giugno 1928. | L. | 142.110.202,15 |

Art. 40.

Ai sensi dell'articolo 65 dell'ordinamento amministrativo-contabile per la Tripolitania e la Cirenaica, approvato con Regio decreto 26 giugno 1925, n. 1271, all'articolo n. 85, « accantonamento per provvedere all'eventuale pagamento di saldi, ecc. », del bilancio della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1927-28, è inscritta la somma di lire 163.071,10.

Art. 41.

Sono approvate, nel bilancio delle spese della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1927-28, le eccedenze verificatesi al 30 giugno 1928, in conto competenza ed in conto residui, compensate con le maggiori entrate e con le minori spese accertate col presente conto consuntivo.

*In conto competenza*:

| | | |
|---|---|---|
| Articolo 3. — Indennità di equipaggiamento, ecc. . . . . . . . . . . . . | L. | 67.313,38 |
| Articolo 6. — Acquisto e manutenzione di mobili, spese di cancelleria, ecc. . . . | » | 443.548,84 |
| Articolo 7. — Acquisto di libri ed opere diverse, ecc. . . . . . . . . . . . | » | 6.521,70 |
| Articolo 11-*bis*. — Fondo per spese politiche. . . . . . . . . . . . . . | » | 23.524,20 |
| Articolo 13. — Spese di beneficenza ed assistenza, ecc. . . . . . . . . . . | » | 14.414,84 |
| Articolo 19. — Servizio della Regia guardia di finanza, ecc. . . . . . . | » | 29.484,70 |
| Articolo 26. — Servizi di pubblica sicurezza. . . . . . . . . . . . . . . | » | 13.909,10 |
| Articolo 35. — Restituzione di somme indebitamente versate, ecc. . . . . . . | L. | 10.067,80 |
| Articolo 39. — Spese generali (pubblicazioni, stampati, ecc.) . . . . . . . | » | 1.549.015,90 |
| Articolo 41. — Servizio sanitario (spese pei ricoverati, ecc.) . . . . . . . . | » | 1.051.625,45 |
| Articolo 43. — Servizio del Genio (manutenzione, ecc.) . . . . . . . . . | » | 916.352,65 |
| Articolo 44. — Servizio di artiglieria - Laboratori, ecc. . . . . . . . . . | » | 2.525.776,95 |
| Articolo 45. — Servizio automobilistico, ecc. . . . . . . . . . . . . . | » | 7.745.065,50 |
| Articolo 46. — Trasporti militari, spese di ogni genere, ecc. . . . . . . . . | » | 2.971.222,20 |
| Articolo 50. — Assegni agli ufficiali e sottufficiali . . . . . . . . . . . | » | 47.808,05 |
| Articolo 51. — Pane e viveri in contanti, ecc. . . . . . . . . . . . . | » | 96.818,45 |
| Articolo 52-*bis*. — Indennizzo privilegiato aeronautico . . . . . . . . . | » | 419.000,— |
| Articolo 55. — Spese eccezionali di carattere politico . . . . . . . . . . | » | 752.246,86 |
| Articolo 56. — Spese straordinarie di rappresentanza . . . . . . . . . | » | 20.016,55 |
| Articolo 63-*ter*. — Spese per la partecipazione della colonia, ecc. . . . . . . | » | 30.000,— |
| Articolo 65. — Spese per consumo di materiali, ecc. . . . . . . . . . . | » | 6.717.765,60 |
| Articolo 66. — Indennità caro viveri ai militari, ecc. . . . . . . . . | » | 94.614,60 |
| Articolo 67. — Spese per costruzioni varie di uso militare, ecc. . . . . . . . | » | 482.849,20 |
| Articolo 68. — Spese per assegni agli ufficiali, ecc. . . . . . . . . . . | » | 4.806.560,05 |
| Articolo 68-*bis*. — Spese straordinarie per operazioni militari . . . . . . . | » | 308.354,41 |

*In conto residui*:

(Modificata la denominazione). « Spese straordinarie per la valorizzazione economica ed agricola, per il servizio agrario-forestale e zootecnico e per l'incremento dei traffici, contributo straordinario ad Enti, aventi per iscopo lo sviluppo agricolo della Colonia ».

Art. 42.

È approvata la diminuzione apportata in conto residui all'articolo 85: « Accantonamento per provvedere all'eventuale, ecc. » per la somma di lire 40.000, dello stato di previsione della spesa della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1927-28.

Art. 43.

La situazione finanziaria della Cirenaica al 30 giugno 1928 è quella risultante dai dati esposti come segue:

*Attività*:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fondo di cassa al 30 giugno 1928 . . . | | | L. | 24.934.611,97 |
| Somme da riscuotere al 30 giugno 1928: | | | | |
| in conto competenza dell'esercizio 1927-1928 . . . . . . . | L. | 32.295.266,34 | | |
| in conto residui degli esercizi precedenti . | » | 77.257.683,13 | | |
| | | | » | 109.552.949,47 |
| Somme riscosse e non versate al 30 giugno 1928 . . . . . . . . . . . . | | | » | 7.622.640,71 |
| | | | L. | 142.110.202,15 |

*Passività*:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1928:

in conto competenza dell'esercizio 1927-1928 . . . . . . L. 80.025.841,95
in conto residui degli esercizi precedenti » 62.084.360,20

L. 142.110.202,15

L. 142.110.202,15

Art. 44.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio finanziario 1927-28 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in. . . . . . . . . . . . . L. 7.442.122,43
delle quali furono riscosse . . . . . . » 3.711.583,15

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 3.730.539,28

Art. 45

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nello esercizio 1927-28 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in. . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.442.122,43
delle quali furono pagate . . . . . . » 4.157.814,23

e rimasero da pagare . . . . . . . . L. 3.284.308,20

Art. 46

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1927-28 per le ferrovie della Cirenaica in conto dei residui degli esercizi precedenti, rimangono stabilite in base ai risultati del conto consuntivo, in . . . . . . . . . . . . L. 1.516.929,15
delle quali furono riscosse . . . . . » 556.665,04

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 960.264,11

Art. 47.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28 per le ferrovie predette, in conto dei residui degli esercizi precedenti, rimangono stabilite in base ai risultati del conto consuntivo, in. . . . . . . . . . . L. 2.921.649,43
delle quali furono pagate . . . . . . » 501.352,66

e rimasero da pagare . . . . . . . L. 2.420.296,77

Art. 48.

I residui attivi delle ferrovie della Cirenaica alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto della competenza dell'esercizio finanziario 1927-28 (articolo 44) . . . . . . . . L. 3.730.539,28
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (articolo 46) . . » 960.264,11
Riscosse e non versate . . . . . . . » 30.330,40

Residui attivi al 30 giugno 1928 . . . L. 4.721.133,79

Art. 49.

I residui passivi delle ferrovie della Cirenaica alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare in conto della competenza dell'esercizio finanziario 1927-28 (articolo 45) . . . . . . . L. 3.284.308,20
Somme rimaste da pagare in conto dei residui degli esercizi precedenti (art. 47) » 2.420.296,77

Residui passivi al 30 giugno 1928 . . . L. 5.704.604,97

Art. 50.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Cirenaica al 30 giugno 1928 è quella risultante dai dati esposti nel seguente specchio:

*Attività*:

Rimanenza di cassa al 30 giugno 1928 . L. 983.471,18
Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1928:

in conto competenza dell'esercizio 1927-1928 . . . . . L. 3.730.539,28
in conto residui degli esercizi precedenti » 960.264,11

» 4.690.803,39

Somme riscosse e non versate al 30 giugno 1928 . . . . . . . . . . . » 30.330,40

L. 5.704.604,97

*Passività*:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1928:

in conto competenza dell'esercizio 1927-1928. . . . . . L. 3.284.308,20
in conto residui degli esercizi precedenti. » 2.420.296,77

L. 5.704.604,97

ESERCIZIO 1928-29.

Art. 51.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cirenaica accertate nell'esercizio 1928-1929 per la competenza dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal rendiconto consuntivo della Colonia, in . . L. 347.696.190,87
delle quali furono riscosse . . . . . . » 273.485.779,86

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 74.210.411,01

Art. 52.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, impegnate nell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal rendiconto consuntivo, in L. 351.112.992,93
delle quali furono pagate . . . . . . » 252.884.723,06

e rimasero da pagare . . . . . . . . L. 98.228.269,87

Art. 53.

I residui attivi accertati al 1° luglio 1928 in . . . . . . . . . . . . L. 117.175.590,18
sono aumentati per maggiori accertamenti dell'esercizio 1928-29 di . . . . . . » 8.203.825,78

e rimangono stabiliti in . . . . . . . L. 125.379.415,96
di cui riscossi nell'esercizio 1928-29 per . » 54.773.625,55

e rimangono da riscuotere . . . . . . L. 70.605.790,41

Art. 54.

I residui passivi accertati al 1° luglio 1928 in. . . . . . . . . . . . . L. 142.110.202,15
sono aumentati per maggiori accertamenti durante l'esercizio 1928-29 di . . . . » 4.787.023,72

e rimangono stabiliti in . . . . . . L. 146.897.225,87
di cui pagati nell'esercizio 1928-29 per . » 76.793.773,85

e rimangono da pagare . . . . . . . L. 70.103.452,02

Art. 55.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-29 sono stabiliti come segue:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza (articolo 51) . . . . . . L. 74.210.411,01
Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio precedente (articolo 53) . . » 70.605.790,41
Somme riscosse e non versate . . . . » 9.160.613,53

Residui attivi al 30 giugno 1929 . . . L. 153.976.814,95

Art. 56.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1928-29 sono stabiliti come segue:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio 1928-29 (articolo 52) L. 98.228.269,87
Somme rimaste da pagare in conto esercizio precedente (articolo 54) . . . . » 70.103.452,02

Residui passivi al 30 giugno 1929 . . . L. 168.331.721,89

Art. 57.

Alla competenza dell'articolo aggiunto 86 del bilancio della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1928-29, con la dizione: « Accantonamento per provvedere allo eventuale pagamento di saldi di spese residue, ecc. », è assegnata, col consuntivo, la somma di . . . . . . . . . . . L. 691.883,57

Art. 58.

Sono ratificate le eccedenze verificatesi sugli articoli di spesa, in conto competenza ed il conto residui, le quali vengono compensate con le maggiori entrate e con le minori spese accertate col conto consuntivo.

Art. 59.

La situazione finanziaria della Cirenaica, al 30 giugno 1929, è stabilita come segue:

*Attività*:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1929 . L. 14.354.906,94
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1929:
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1928-29 . . L. 74.210.411,01
b) in conto residui degli esercizi precedenti. . . . . . . » 70.605.790,41
c) somme riscosse e non versate . . . . » 9.160.613,53
» 153.976.814,95

L. 168.331.721,89

*Passività*:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1929:
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1928-29 . . L. 98.228.269,87
b) in conto residui degli esercizi precedenti . . . . . . . » 70.103.452,02
L. 168.331.721,89

Art. 60.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio finanziario 1928-29 per la competenza propria dell'esercizio, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo, in . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.271.722,14
delle quali furono riscosse . . . . . . » 2.287.319,93

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 4.984.402,21

Art. 61.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo, in . . . . . L. 7.271.722,14
delle quali furono pagate . . . . . . . » 2.873.000 —

e rimasero da pagare . . . . . . . . L. 4.398.722,14

Art. 62.

I residui attivi del predetto bilancio, accertati al 1° luglio 1928 in . . . . . L. 4.721.133,79
sono rimasti invariati;
dei quali sono stati riscossi durante l'esercizio 1928-29 . . . . . . . . . . » 2.487.253,94

e rimasti da riscuotere . . . . . . . L. 2.233.879,85

Art. 63.

I residui passivi del bilancio predetto, accertati al 1° luglio 1928 in . . . . . L. 5.704.604,97
sono rimasti invariati;
dei quali sono stati pagati durante l'esercizio 1928-29 . . . . . . . . . . . » 2.299.668,63

e rimasti da pagare . . . . . . . . L. 3.404.936,34

Art. 64.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1928-29 rimangono stabiliti come segue:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza (articolo 60) . . . . . L. 4.984.402,21
Somme rimaste da riscuotere in conto esercizi precedenti (articolo 62) . . . » 2.233.879,85

Residui attivi al 30 giugno 1929 . . . L. 7.218.282,06

Art. 65.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1928-29 rimangono stabiliti come segue:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio 1928-29 (art. 61) . L. 4.398.722,14
Somme rimaste da pagare in conto esercizi precedenti (articolo 63) . . . . » 3.404.936,34

Residui passivi al 30 giugno 1929 . . . L. 7.803.658,48

Art. 66.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Cirenaica, al 30 giugno 1929, è stabilita come segue:

*Attività*:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1929 . . L. 550.636,37

2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1929:

a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1928-29 . . L. 4.984.402,21

b) in conto residui degli esercizi precedenti . . . . . . . » 2.233.879,85

c) somme riscosse e non versate. . . . » 34.740,05

» 7.253.022,11

L. 7.803.658,48

*Passività*.

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1929:

a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1928-29. . . L. 4.398.722,14

b) in conto residui degli esercizi precedenti . . . . . . . » 3.404.936,34

L. 7.803.658,48

ESERCIZIO 1929-30.

Art. 67.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cirenaica accertate nell'esercizio 1929-1930 per la competenza dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal rendiconto consuntivo della Colonia, in . . . L. 281.597.362,78
delle quali furono riscosse . . . . . . » 254.368.148,16

e rimasero da riscuotere. . . . . . . » 27.229.214,62

Art. 68.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, impegnate nell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal rendiconto consuntivo, in . L. 284.284.663,50
delle quali furono pagate . . . . . . » 195.811.457,62

e rimasero da pagare . . . . . . . . » 88.473.205,88

Art. 69.

I residui attivi accertati al 1° luglio 1929 in . . . . . . . . . . . . . . . L. 153.976.814,95
sono aumentati per maggiori accertamenti dell'esercizio 1929-30 di . . . . . . . » 1.886.588,53

e rimangono stabiliti in . . . . . . L. 155.863.403,48
di cui riscossi nell'esercizio 1929-30 per . » 45.263.867,61

e rimangono da riscuotere . . . . . . L. 110.599.535,87

Art. 70.

I residui passivi accertati al 1° luglio 1929 in. . . . . . . . . . . L. 168.331.721,89
sono diminuiti per migliori accertamenti durante l'esercizio 1929-30 . . . . . . » 800.712,19

e rimangono stabiliti in . . . . . . L. 167.531.009,70
di cui pagati nell'esercizio 1928-29 per . . » 70.650.894,60

e rimangono da pagare . . . . . . . . L. 96.880.115,10

Art. 71.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30 sono stabiliti come segue:

| | |
|---|---|
| Somme rimaste da riscuotere in conto competenza (articolo 67) . . . . . . . | L. 27.229.214,62 |
| Somme rimaste da riscuotere in conto esercizio precedente (articolo 69) . . . . | » 110.599.535,87 |
| Somme riscosse e non versate . . . . | » 15.672.730,81 |
| Residui attivi al 30 giugno 1930 . . . | L. 153.501.481,30 |

Art. 72.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1929-30 sono stabiliti come segue:

| | |
|---|---|
| Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio 1929-30 (articolo 68) . | L. 88.473.205,88 |
| Somme rimaste da pagare in conto esercizi precedenti (articolo 70). . . . . . | » 96.880.115,10 |
| Residui passivi al 30 giugno 1930. | L. 185.353.320,98 |

Art. 73.

Alla competenza dell'articolo aggiunto 93 del bilancio della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1929-30, con la dizione « Accantonamento per provvedere all'eventuale pagamento di saldi di spese residue, ecc. », è assegnata col consuntivo, la somma di . . . . L. 2.534.157,27

A norma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, è istituito *per memoria* l'articolo 93-*bis*. « *Fondo di riserva* » da destinarsi, negli esercizi successivi, a fronteggiare straordinarie necessità di bilancio derivanti da minor gettito di entrate, dalla gestione dei residui e da altre cause eccezionali, nonchè alle spese straordinarie di carattere patrimoniale o ad altre di pubblica utilità, alle quali non si possa far fronte con le entrate proprie della Colonia.

A detto articolo peraltro non è stata conferita alcuna dotazione permanendo nel conto dell'esercizio 1929-30 l'articolo 93 « Accantonamento, ecc. » la dotazione del quale, risultante come nel 1° comma è detto, può ritenersi appena sufficiente per coprire le spese residue.

Art. 74.

Sono ratificate le eccedenze verificatesi sugli articoli di spese in conto competenza ed in conto residui, le quali vengono compensate con le maggiori entrate e con le minori spese accertate col conto consuntivo.

Art. 75.

La situazione finanziaria della Cirenaica, al 30 giugno 1930, è stabilita come segue:

*Attività*:

| | | |
|---|---|---|
| 1° Fondo di cassa al 30 giugno 1930 . . | | L. 31.851.839,68 |
| 2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1930: | | |
| *a*) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1929-30. . . | L. 27.229.214,62 | |
| *b*) in conto residui degli esercizi precedenti. . . . . . | » 110.599.535,87 | |
| *c*) somme riscosse e non versate . . . . | » 15.672.730,81 | |
| | | » 153.501.481,30 |
| | | L. 185.353.320,98 |

*Passività*.

| | | |
|---|---|---|
| 1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1930: | | |
| *a*) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1929-30. . . | L. 88.473.205,88 | |
| *b*) in conto residui degli esercizi precedenti. . . . . . . | » 96.880.115,10 | |
| | | L. 185.353.320,98 |

Art. 76.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio finanziario 1929-30 per la competenza propria dell'esercizio, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo, in. . L. 4.634.837,46

| | |
|---|---|
| delle quali furono riscosse . . . . . . | » 3.270.280,50 |
| e rimasero da riscuotere . . . . . . . | L. 1.364.556,96 |

Art. 77.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo, in . . . . . L. 4.634.837,46

| | |
|---|---|
| delle quali furono pagate . . . . . . | » 3.088.412,35 |
| e rimasero da pagare. . . . . . . . | L. 1.546.425,11 |

Art. 78.

I residui attivi del predetto bilancio, accertati al 1° luglio 1929 in . . . . . L. 7.253.022,11
sono rimasti invariati;

| | |
|---|---|
| dei quali sono stati riscossi durante l'esercizio 1929-30 . . . . . . . . . . . . | » 2.772.223,62 |
| e rimasti da riscuotere . . . . . . . | L. 4.480.798,49 |

Art. 79.

I residui passivi del bilancio predetto, accertati al 1° luglio 1929 in . . . . . L. 7.803.658,48
sono rimasti invariati;

| | |
|---|---|
| dei quali sono stati pagati durante l'esercizio 1929-30 . . . . . . . . . . . . | » 1.279.120,60 |
| e rimasti da pagare . . . . . . . . . | L. 6.524.537,88 |

Art. 80.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1929-30 rimangono stabiliti come segue:

| | |
|---|---|
| Somme rimaste da riscuotere in conto competenza (articolo 76) . . . . . . | L. 1.364.556,96 |
| Somme rimaste da riscuotere in conto esercizi precedenti (articolo 78) . . . . | » 4.480.798,49 |
| Residui attivi al 30 giugno 1930 . | L. 5.845.355,45 |

Art. 81.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1929-30 rimangono stabiliti come segue:

| | | |
|---|---|---|
| Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio 1929-30 (articolo 77) | L. | 1.546.425,11 |
| Somme rimaste da pagare in conto esercizi precedenti (articolo 79) | » | 6.524.537,88 |
| Residui passivi al 30 giugno 1930 | L. | 8.070.962,99 |

Art. 82.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Cirenaica, al 30 giugno 1930, è stabilita come segue:

*Attività*:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1° Fondo di cassa al 30 giugno 1930 | | | L. | 2.020.085,74 |
| 2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1930: | | | | |
| a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1929-30 | L. | 1.364.556,96 | | |
| b) in conto residui degli esercizi precedenti | » | 4.480.798,49 | | |
| c) somme riscosse e non versate | » | 205.521,80 | | |
| | | | » | 6.050.877,25 |
| | | | L. | 8.070.962,99 |

*Passività*.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1930: | | | | |
| a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1929-30. | L. | 1.546.425,11 | | |
| b) in conto residui degli esercizi precedenti | » | 6.524.537,88 | | |
| | | | L. | 8.070.962,99 |

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 15 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 15 giugno 1933, n. 782.

**Conto consuntivo dell'Eritrea per gli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29 e 1929-30.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ESERCIZIO 1925-26.

Art. 1.

| | | |
|---|---|---|
| Le entrate ordinarie e straordinarie della Colonia Eritrea, sono accertate nell'esercizio finanziario 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio, quali risultano dal conto consuntivo, in | L. | 113.562.962,— |
| delle quali furono riscosse | » | 81.850.793,20 |
| e rimasero da riscuotere | L. | 31.712.168,80 |

Art. 2.

| | | |
|---|---|---|
| Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia Eritrea sono accertate nell'esercizio finanziario 1924-25 per la competenza propria dell'esercizio, quali risultano dal conto consuntivo, in | L. | 113.562.962,— |
| delle quali furono pagate | » | 83.207.195,59 |
| e rimasero da pagare | L. | 30.355.766,41 |

Art. 3.

| | | |
|---|---|---|
| Le entrate della Colonia Eritrea rimaste a riscuotere in conto dell'esercizio finanziario 1924-25 e retro, sono accertate in base ai risultati del conto consuntivo, in | L. | 43.456.743,21 |
| delle quali furono riscosse | » | 40.209.562,35 |
| e rimasero da riscuotere | L. | 3.247.180,86 |

Art. 4.

| | | |
|---|---|---|
| Le spese della Colonia Eritrea rimaste da pagare in conto dell'esercizio finanziario 1924-25 e retro, furono accertate in base ai risultati del conto consuntivo, in | L. | 45.945.245,76 |
| delle quali furono pagate | » | 38.048.955,49 |
| e rimasero da pagare | L. | 7.896.290,27 |

Art. 5.

I residui attivi del bilancio della Colonia Eritrea, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

| | | |
|---|---|---|
| rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1925-26 (articolo 1) | L. | 31.712.168,80 |
| rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3) | » | 3.247.180,86 |
| riscosse e non versate | » | 940.286,68 |
| Residui attivi al 30 giugno 1926 | L. | 35.899.636,34 |

Art. 6.

I residui passivi del bilancio della Colonia Eritrea, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

| | | |
|---|---|---|
| rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1925-26 (articolo 2) . . . . . . . . . . . | L. | 30.355.766,41 |
| rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) . . . . | » | 7.896.290,27 |
| Residui passivi al 30 giugno 1926 . | L. | 38.252.056,68 |

Art. 7.

Ai sensi dell'articolo 77 del regolamento per la gestione amministrativa e contabile della Colonia Eritrea, approvato con Regio decreto 15 agosto 1913, n. 1161, alla competenza dell'articolo n. 49 della spesa « Somma a disposizione per lavori di pubblica utilità, ecc. » è inscritta la somma di lire 5.774.830,30.

Art. 8.

La situazione finanziaria della Colonia Eritrea al 30 giugno 1926 è quella risultante dai dati sottoposti:

| | | Attività | | Passività |
|---|---|---|---|---|
| Rimanenza di cassa al 30 giugno 1926. . . | L. | 2.352.420,34 | | — |
| Somme rimaste a riscuotere al 30 giugno 1926: | | | | |
| in conto competenza | » | 31.712.168,80 | | — |
| in conto residui . . | » | 3.247.180,86 | | — |
| Somme rimaste a pagare al 30 giugno 1926: | | | | |
| in conto competenza | | — | L. | 30.355.766,41 |
| in conto residui . . | | — | » | 7.896.290,27 |
| Somme riscosse e non versate al 30 giugno 1926 . . . . . . . | » | 940.286,68 | | — |
| Totali . . . | L. | 38.252.056,68 | L. | 38.252.056,68 |

Art. 9.

| | | |
|---|---|---|
| Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio delle Ferrovie eritree, accertate nell'esercizio finanziario 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . . . . | L. | 12.430.522,88 |
| delle quali furono riscosse . . . . . . | » | 10.476.619,05 |
| e rimasero da riscuotere . . . . . . | L. | 1.953.903,83 |

Art. 10.

| | | |
|---|---|---|
| Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio delle Ferrovie eritree, accertate nell'esercizio finanziario 1925-26 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . . . . | L. | 12.430.522,88 |
| delle quali furono pagate . . . . . . | » | 8.925.180,38 |
| e rimasero da pagare. . . . . . . . | L. | 3.505.342,50 |

Art. 11.

| | | |
|---|---|---|
| Le entrate delle Ferrovie eritree rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio finanziario 1924-25 e retro, furono accertate, in . . . . . . . . . . . . . . | L. | 5.163.323,51 |
| delle quali furono riscosse. . . . . . | » | 5.154.196,59 |
| e rimasero da riscuotere . . . . . . | L. | 9.126,92 |

Art. 12.

| | | |
|---|---|---|
| Le spese delle Ferrovie eritree rimaste da pagare in conto dell'esercizio finanziario 1924-25 e retro, furono accertate, in. . | L. | 5.222.910,43 |
| delle quali furono pagate . . . . . . | » | 2.085.002,67 |
| e rimasero da pagare . . . . . . . . | L. | 3.137.907,7 |

Art. 13.

I residui attivi delle Ferrovie eritree, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26, sono stabiliti nelle seguenti somme:

| | | |
|---|---|---|
| rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1925-26 (articolo 9) . | L. | 1.953.903,83 |
| rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 11) . . . | » | 9.126,92 |
| riscosse e non versate . . . . . . | » | 587.571,40 |
| Residui attivi al 30 giugno 1926 . | L. | 2.550.602,15 |

Art. 14.

I residui passivi delle Ferrovie eritree, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26, sono stabiliti nelle seguenti somme:

| | | |
|---|---|---|
| rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1925-26 (articolo 10) . . | L. | 3.505.342,50 |
| rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 12) . . . . | » | 3.137.907,76 |
| Residui passivi al 30 giugno 1926 . | L. | 6.643.250,26 |

Art. 15.

La situazione finanziaria delle Ferrovie dell'Eritrea, al 30 giugno 1926, è stabilita come segue:

*Attività:*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fondo di cassa al 30 giugno 1926 . . . | | | L. | 4.092.648,11 |
| Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1926: | | | | |
| in conto competenza. . . . . . | L. | 1.953.903,83 | | |
| in conto residui . | » | 9.126,92 | | |
| | | | » | 1.963.030,75 |
| Somme riscosse e non versate al 30 giugno 1926 . . . . . . . . . . . | | | » | 587.571,40 |
| | | | L. | 6.643.250,26 |

*Passività:*

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1926:

| | | | |
|---|---|---|---|
| in conto competenza | L. 3.505.342,50 | | |
| in conto residui | » 3.137.907,76 | | |
| | | L. | 6.643.250,26 |

ESERCIZIO 1926-27.

Art. 16.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27, sono stabilite per la competenza propria dell'esercizio, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . . . L. 151.324.373,25
delle quali furono riscosse . . . . . . » 101.196.028,89

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 50.128.344,36

Art. 17.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27, sono stabilite per la competenza propria dell'esercizio, quali risultano dal conto consuntivo, in. . . . . L. 151.324.373,25
delle quali furono pagate . . . . . . » 108.713.290,13

e rimasero da pagare . . . . . . . . L. 42.611.083,12

Art. 18.

Le somme rimaste da riscuotere, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . . . . . . L. 51.809.404,65
delle quali furono riscosse . . . . . . » 43.440.247,32

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 8.369.157,33

Art. 19.

Le somme rimaste da pagare, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . . . . . . L. 54.161.824,99
delle quali furono pagate . . . . . . » 34.254.870,83

e rimasero da pagare . . . . . . . . L. 19.906.954,16

Art. 20.

I residui attivi del bilancio dell'Eritrea, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

| | | |
|---|---|---|
| Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio 1926-27 (articolo 16) | L. | 50.128.344,36 |
| Somme rimaste da riscuotere in conto residui degli esercizi precedenti (art. 18) | » | 8.369.157,33 |
| Somme riscosse e non versate | » | 814.787,31 |
| Residui attivi al 30 giugno 1927 | L. | 59.312.289,— |

Art. 21.

I residui passivi del bilancio dell'Eritrea, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

| | | |
|---|---|---|
| Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio 1926-27 (articolo 17) | L. | 42.611.083,12 |
| Somme rimaste da pagare in conto residui degli esercizi precedenti (articolo 19) | » | 19.906.954,16 |
| Residui passivi al 30 giugno 1927 | L. | 62.518.037,28 |

Art. 22.

Ai sensi dell'articolo n. 77 del regolamento per la gestione amministrativa e contabile dell'Eritrea, approvato con Regio decreto 15 agosto 1913, n. 1161, alla competenza dell'articolo n. 37-*bis* della spesa del bilancio della Colonia stessa, per l'esercizio finanziario 1926-27 « Somma a disposizione per lavori di pubblica utilità, ecc. » è inscritta la somma di lire 2.043.148,85.

Art. 23.

La situazione finanziaria dell'Eritrea al 30 giugno 1927 è stabilita come segue:

*Attività:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fondo di cassa al 30 giugno 1927 | | L. | 3.205.748,28 |
| Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1927: | | | |
| in conto competenza | L. 50.128.344,36 | | |
| in conto residui | » 8.369.157,33 | | |
| | | » | 58.497.501,69 |
| Somme riscosse e non versate al 30 giugno 1927 | | » | 814.787,31 |
| | | L. | 62.518.037,28 |

*Passività:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1927: | | | |
| in conto competenza | L. 42.611.083,12 | | |
| in conto residui | » 19.906.954,16 | | |
| | | L. | 62.518.037,28 |

Art. 24.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle Ferrovie eritree, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . . . . . . . . . . L. 15.508.701,64
delle quali furono riscosse . . . . . . » 9.938.833,15

e rimasero da riscuotere . . . . . . . L. 5.569.868,49

Art. 25.

Le spese ordinarie e straordinarie delle Ferrovie eritree, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in. . . . . . . . . . . L. 15.508.701,64
delle quali furono pagate . . . . . . » 10.679.830,75

e rimasero da pagare . . . . . . . . L. 4.828.870,89

Art. 26.

Le somme rimaste da riscuotere, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26 per le Ferrovie eritree, in conto dei residui degli esercizi precedenti, quali risultano dal conto consuntivo, restano stabilite, in . . . L. 2.550.602,15
delle quali furono riscosse . . . . . . . . » 2.541.475,23

e rimasero da riscuotere . . . . . . . . L. 9.126,92

Art. 27.

Le somme rimaste da pagare, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26 per le Ferrovie eritree, in conto dei residui degli esercizi precedenti, quali risultano dal conto consuntivo, restano stabilite, in . . . L. 6.643.250,26
delle quali furono pagate . . . . . . » 5.142.491,49

e rimasero da pagare . . . . . . . . . L. 1.500.758,77

Art. 28.

I residui attivi delle Ferrovie eritree alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27 rimangono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto della competenza propria dell'esercizio finanziario 1926-27 (articolo 24) . . . . L. 5.569.868,49
Somme rimaste da riscuotere in conto residui degli esercizi precedenti (articolo 26). . . . . . . . . . . . . . » 9.126,92
Somme riscosse e non versate . . . . » 302.800,80

Residui attivi al 30 giugno 1927 . L. 5.881.796,21

Art. 29.

I residui passivi delle Ferrovie eritree, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27, rimangono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare in conto della competenza propria dell'esercizio finanziario 1926-27 (articolo 25) . . . . . . L. 4.828.870,89
Somme rimaste da pagare in conto residui degli esercizi precedenti (articolo 27) . » 1.500.758,77

Residui passivi al 30 giugno 1927 L. 6.329.629,66

Art. 30.

La situazione finanziaria delle Ferrovie dell'Eritrea, al 30 giugno 1927, è stabilita come segue:

*Attività:*

Fondo di cassa al 30 giugno 1927 . . L. 447.833,45

Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1927:
in conto competenza . L. 5.569.868,49
in conto residui . . . » 9.126,92
» 5.578.995,41

Somme riscosse e non versate al 30 giugno 1927 . . . . . . . . . . . . . » 302.800,80

L. 6.329.629,66

*Passività:*

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1927:
in conto competenza . L. 4.828.870,89
in conto residui . . . » 1.500.758,77
L. 6.329.629,66

Esercizio 1927-28.

Art. 31.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1927-28, sono stabilite per la competenza propria dell'esercizio, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . . L. 152.295.928,78
delle quali furono riscosse . . . . . . » 96.181.961,83

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 56.113.966,95

Art. 32.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1927-28, sono stabilite per la competenza propria dell'esercizio, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . . L. 152.295.928,78
delle quali furono pagate . . . . . . » 109.175.450,97

e rimasero da pagare . . . . . . . L. 43.120.477,81

Art. 33.

Le somme rimaste da riscuotere, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . . . . . . L. 61.976.845,26
delle quali furono riscosse . . . . » 57.429.152,78

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 4.547.692,48

Art. 34.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27 restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . . . . . . L. 65.182.593,54
delle quali furono pagate . . . . . . » 43.369.673,08

e rimasero da pagare . . . . . . . . L. 21.812.920,46

Art. 35.

I residui attivi del bilancio dell'Eritrea, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio 1927-28 (articolo 31) . . . . . . . . . . . . L. 56.113.966,95
Somme rimaste da riscuotere in conto residui degli esercizi precedenti (articolo 33) . . . . . . . . . . . . . » 4.547.692,48
Somme riscosse e non versate al 30 giugno 1928 . . . . . . . . . . . . . » 1.266.060,59

Residui attivi al 30 giugno 1928 . . L. 61.927.720,02

Art. 36.

I residui passivi del bilancio dell'Eritrea, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare in conto competenza dell'esercizio 1927-28 (articolo 32) L. 43.120.477,81
Somme rimaste da pagare in conto residui degli esercizi precedenti (articolo 34) » 21.812.920,46

Residui passivi al 30 giugno 1928 . . L. 64.933.398,27

Art. 37.

Ai sensi dell'articolo n. 77 del regolamento per la gestione amministrativa e contabile dell'Eritrea, approvato con Regio decreto 15 agosto 1913, n. 1161, ai seguenti articoli del bilancio della Colonia medesima, per l'esercizio finanziario 1927-28, è inscritta la somma per ciascuno di essi indicata:

Articolo 38-*bis*. — Utile di gestione 1927-1928 (parte) destinata a spese straordinarie, ecc. . . . . . . . . . . L. 1.583.559,69
Articolo 38-*ter*. — Utile di gestione 1927-1928 (parte) destinata al pagamento di saldi, ecc. . . . . . . . . . . . » 600.000,—

Art. 38.

È ratificato il decreto governatoriale 30 giugno 1928, numero 9673, emesso in deroga all'articolo 5 della legge 7 aprile 1927, n. 454, che approva il bilancio dell'Eritrea per lo esercizio finanziario 1927-28, col quale sono state introdotte le sottoindicate variazioni, allo stesso bilancio per l'esercizio medesimo:

*In aumento*:

Articolo 42. — Servizio del prestito di lire 35.000.000 per la costruzione della ferrovia Asmara-Cheren, ecc. . . . . . L. 4.111,87

*In diminuzione*:

Articolo 48. — Servizio del prestito per la costruzione della ferrovia Asmara-Cheren, ecc. . . . . . . . . . . L. 4.111,87

Art. 39.

È approvata la variazione della numerazione dell'articolo n. 36-*quater* istituito col decreto ministeriale 3 agosto 1928, n. 113883, « Spesa per la costruzione e l'impianto della nuova Centrale elettrica a Massaua », in quella di in 36-*bis*.

Art. 40.

Sono approvate le eccedenze di spesa verificatesi al 30 giugno 1928, sugli stanziamenti dei sottoindicati articoli dello stato di previsione della spesa dell'Eritrea, per l'esercizio 1927-28:

Articolo 2. — Personale avventizio - Assegni . . . . . . . . . . . . . . L. 223.744,09
Articolo 3. — Indennità varie e rimborso di spese, ecc. . . . . . . . . . . » 239.400,99
Articolo 9. — Spese varie di carattere politico . . . . . . . . . . . » 256.698,73
Articolo 25. — Demanio, colonizzazione, agricoltura, ecc. . . . . . . . . » 102.322,65
Articolo 32. — Foraggio e spese diverse, ecc. . . . . . . . . . . . . L. 215.930,59
Articolo 33. — Occorrenze varie pel Regio corpo, ecc. . . . . . . . . . » 605.044,03
Articolo 35. — Indennità temporanea mensile, ecc. . . . . . . . . . . » 63.554,20
Articolo 55. — Spese per la messa in valore della piana irrigua di Tessenei . . » 2.294.936,60

Art. 41.

La situazione finanziaria dell'Eritrea, al 30 giugno 1928 è stabilita come segue:

*Attività:*

Fondo di cassa al 30 giugno 1928 . . L. 3.005.678,25
Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1928:
in conto competenza . L. 56.113.966,95
in conto residui . . . » 4.547.692,48
» 60.661.659,43
Somme riscosse e non versate al 30 giugno 1928 . . . . . . . . . . . » 1.266.060,59

L. 64.933.398,27

*Passività:*

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1928:
in conto competenza . L. 43.120.477,81
in conto residui . . . » 21.812.920,46

L. 64.933.398,27

Art. 42.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle Ferrovie eritree, accertate nell'esercizio finanziario 1927-28, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . . . . . . . . . . L. 11.662.029,10
delle quali furono riscosse . . . . . . » 9.075.924,50

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 2.586.104,60

Art. 43.

Le spese ordinarie e straordinarie delle Ferrovie eritree, accertate nell'esercizio 1927-28, per la competenza propria dello esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . L. 11.662.029,10
delle quali furono pagate . . . . . . » 7.478.151,32

e rimasero da pagare . . . . . . . L. 4.183.877,78

Art. 44.

Le somme rimaste da riscuotere, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28, quali risultano dal conto consuntivo per le Ferrovie eritree, per lo stesso esercizio, in conto dei residui di quelli precedenti, sono stabilite, in . . . . . . . . . . L. 5.872.669,29
delle quali furono riscosse . . . . . » 2.709.823,77

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 3.162.845,52

Art. 45.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28 quali risultano dal conto consuntivo delle Ferrovie eritree per l'esercizio medesimo, in conto residui degli esercizi precedenti, restano stabilite in . . . . . . . L. 6.320.502,74
delle quali furono pagate . . . . . . » 3.451.553,97

e rimasero da pagare . . . . . . . . L. 2.868.948,77

Art. 46.

I residui attivi delle Ferrovie eritree, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1927-1928 (articolo 42) . . . . . . . . . L. 2.586.104,60
Somme rimaste da riscuotere in conto residui degli esercizi precedenti (articolo 44) . . . . . . . . . . . . » 3.162.845,52
Somme riscosse e non versate al 30 giugno 1928 . . . . . . . . . . . . . » 710.754,05

Residui attivi al 30 giugno 1928 . . . L. 6.459.704,17

Art. 47.

I residui passivi delle Ferrovie eritree, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare in conto competenza dell'esercizio finanziario 1927-28 (articolo 43) . . . . . . . . . . . . L. 4.183.877,78
Somme rimaste da pagare in conto residui degli esercizi precedenti (articolo 45) » 2.868.948,77

Residui passivi al 30 giugno 1928 . . L. 7.052.826,55

Art. 48.

La situazione finanziaria delle Ferrovie dell'Eritrea al 30 giugno 1928 è stabilita come segue:

*Attività:*

Fondo di cassa al 30 giugno 1928 . . . L. 593.122,38
Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1928:
in conto competenza. . . . . . . L. 2.586.104,60
in conto residui . » 3.162.845,52
» 5.748.950,12
Somme riscosse e non versate al 30 giugno 1928 . . . . . . . . . . . . . . » 710.754,05

L. 7.052.826,55

*Passività:*

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1928:
in conto competenza. . . . . . . L. 4.183.877,78
in conto residui . » 2.868.948,77
L. 7.052.826,55

ESERCIZIO 1928-29.

Art. 49.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1928-29, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia, in . . . . . . . . . . . . . L. 101.859.341,68
delle quali furono riscosse . . . . . . » 73.020.606,64

e rimasero da riscuotere. . . . . . . L. 28.838.735,04

Art. 50.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . L. 101.859.341,68
delle quali furono pagate . . . . . » 76.979.680,29

e rimasero da pagare. . . . . . . . L. 24.879.661,39

Art. 51.

Le somme rimaste da riscuotere, alla chiusura dell'esercizio 1927-28, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . . . . . . . . L. 69.589.734,56
delle quali furono riscosse . . . . . . » 50.747.358,02

e rimasero da riscuotere . . . . . . . L. 18.842.376,54

Art. 52.

Le somme rimaste da pagare, alla chiusura dell'esercizio 1927-28, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . . . . . . . . . . . . L. 72.595.412,81
delle quali furono pagate . . . . . . » 48.387.319,14

e rimasero da pagare . . . . . . . . L. 24.208.093,67

Art. 53.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-1929, sono stabiliti in base ai risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1928-1929 (articolo 49) . . . . . . . . . . L. 28.838.735,04
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (articolo 51) . . » 18.842.376,54
Somme riscosse e non versate . . . . » 301.452,90

Residui attivi al 30 giugno 1929 . L. 47.982.564,48

Art. 54.

I residui passivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-29, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

| | | |
|---|---|---|
| Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio finanziario 1928-29 (articolo 50) | L. | 24.879.661,39 |
| Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (articolo 52) | » | 24.208.093,67 |
| Residui passivi al 30 giugno 1929 | L. | 49.087.755,06 |

Art. 55.

Ai sensi dell'articolo 65 dell'Ordinamento amministrativo-contabile per l'Eritrea e per la Somalia — approvato con decreto Ministeriale 28 luglio 1928, n. 4622, in forza dell'articolo 32 del Regio decreto 28 giugno 1928, n. 1646 — l'avanzo, accertato col consuntivo nella somma di lire 405.125,76, è esclusivamente assegnato alla competenza dell'articolo aggiunto 44-XI del bilancio dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1928-29, con la dizione: « Accantonamento per provvedere all'eventuale pagamento di saldi di spese residue, ecc. ».

Art. 56

La situazione finanziaria dell'Eritrea, al 30 giugno 1929, è stabilita come segue:

*Attività:*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1° Fondo di cassa al 30 giugno 1929 | | | L. | 1.105.190,58 |
| 2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1929: | | | | |
| a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1928-29 | L. | 28.838.735,04 | | |
| b) in conto residui degli eserc. precedenti | » | 18.842.376,54 | | |
| c) somme riscosse e non versate | » | 301.452,90 | | |
| | | | » | 47.982.564,48 |
| | | | L. | 49.087.755,06 |

*Passività:*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1929: | | | | |
| a) in conto competenza dello esercizio 1928-29 | L. | 24.879.661,39 | | |
| b) in conto residui degli esercizi precedenti | » | 24.208.093,67 | | |
| | | | L. | 49.087.755,06 |

Art. 57.

| | | |
|---|---|---|
| Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie dell'Eritrea, accertate nell'esercizio 1928-29, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in | L. | 10.847.480,55 |
| delle quali furono riscosse | » | 7.958.098,15 |
| e rimasero da riscuotere | L. | 2.889.382,40 |

Art. 58.

| | | |
|---|---|---|
| Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie dell'Eritrea, accertate nell'esercizio 1928-29 per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in | L. | 10.847.480,55 |
| delle quali furono pagate | » | 5.799.204,87 |
| e rimasero da pagare | L. | 5.048.275,68 |

Art. 59.

| | | |
|---|---|---|
| Le somme rimaste da riscuotere, alla chiusura dell'esercizio 1927-28, per le ferrovie dell'Eritrea, in conto residui degli esercizi precedenti, rimangono stabilite, in base ai risultati del conto consuntivo, in | L. | 6.469.096,97 |
| delle quali furono riscosse | » | 3.997.121,27 |
| e rimasero da riscuotere | L. | 2.471.975,70 |

Art. 60.

| | | |
|---|---|---|
| Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1927-28, per le ferrovie predette, in conto residui degli esercizi precedenti, restano stabilite, in base ai risultati del conto consuntivo, in | L. | 7.062.219,35 |
| delle quali furono pagate | » | 5.885.353,05 |
| e rimasero da pagare | L. | 1.176.866,30 |

Art. 61.

I residui attivi delle ferrovie dell'Eritrea, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-29, rimangono stabiliti nel modo seguente:

| | | |
|---|---|---|
| Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio 1928-29 (articolo 57) | L. | 2.889.382,40 |
| Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (articolo 59) | » | 2.471.975,70 |
| Somme riscosse e non versate | » | 681.528,70 |
| Residui attivi al 30 giugno 1929 | L. | 6.042.886,80 |

Art. 62.

I residui passivi delle ferrovie dell'Eritrea, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-29, rimangono stabiliti nel modo seguente:

| | | |
|---|---|---|
| Somme rimaste da pagare in conto competenza dell'esercizio 1928-29 (articolo 58) | L. | 5.048.275,68 |
| Somme rimaste da pagare in conto dei residui degli esercizi precedenti (articolo 60) | » | 1.176.866,30 |
| Residui passivi al 30 giugno 1929 | L. | 6.225.141,98 |

Art. 63.

Alla competenza dell'articolo 8 del bilancio delle ferrovie dell'Eritrea per l'esercizio 1928-29 con la dizione « Versamento al bilancio della Colonia dell'avanzo della gestione »

è assegnata, col consuntivo, la somma di lire 1.062.978,99 costituita dall'avanzo della gestione delle ferrovie per l'esercizio stesso.

Art. 64.

La situazione finanziaria delle ferrovie dell'Eritrea, al 30 giugno 1929, è stabilita come segue:

*Attività*:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1° Fondo di cassa al 30 giugno 1929 | | | L. | 182.255,18 |
| 2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1929: | | | | |
| a) in conto competenza dello esercizio finanziario 1928-29 | L. | 2.889.382,40 | | |
| b) in conto residui degli esercizi precedenti | » | 2.471.975,70 | | |
| c) somme riscosse e non versate | » | 681.528,70 | | |
| | | | » | 6.042.886,80 |
| | | | L. | 6.225.141,98 |

*Passività*:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1929: | | | | |
| a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1928-29 | L. | 5.048.275,68 | | |
| b) in conto residui degli esercizi precedenti | » | 1.176.866,30 | | |
| | | | L. | 6.225.141,98 |

ESERCIZIO 1929-30.

Art. 65.

| | | |
|---|---|---|
| Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1929-30, per la competenza dello esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia, in | L. | 89.974.528,92 |
| delle quali furono riscosse | » | 66.772.731,64 |
| e rimasero da riscuotere | L. | 23.201.797,28 |

Art. 66.

| | | |
|---|---|---|
| Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in | L. | 90.284.757,50 |
| delle quali furono pagate | » | 69.886.442,02 |
| e rimasero da pagare | L. | 20.398.315,48 |

Art. 67.

| | | |
|---|---|---|
| Le somme rimaste da riscuotere, alla chiusura dell'esercizio 1928-29, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in | L. | 54.321.062,47 |
| delle quali furono riscosse | » | 33.924.723,76 |
| e rimasero da riscuotere | L. | 20.396.338,71 |

Art. 68.

| | | |
|---|---|---|
| Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1928-29, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in | L. | 55.116.024,47 |
| delle quali furono pagate | » | 30.151.887,69 |
| e rimasero da pagare | L. | 24.964.136,78 |

Art. 69.

I residui attivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-1930, sono stabiliti, in base ai risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

| | | |
|---|---|---|
| Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1929-1930 (articolo 65) | L. | 23.201.797,28 |
| Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (articolo 67) | » | 20.396.338,71 |
| Somme riscosse e non versate | » | 418.039,72 |
| Residui attivi al 30 giugno 1930 | L. | 44.016.175,71 |

Art. 70.

I residui passivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

| | | |
|---|---|---|
| Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio finanziario 1929-30 (articolo 66) | L. | 20.398.315,48 |
| Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (articolo 68) | » | 24.964.136,78 |
| Residui passivi al 30 giugno 1930 | L. | 45.362.452,26 |

Art. 71.

Ai sensi dell'articolo 2 del R. decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, l'avanzo accertato, col consuntivo, nella somma di L. 1.128.105,62

è esclusivamente assegnato alla competenza dell'articolo aggiunto 68-*bis* del bilancio dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1929-30, con la dizione « Fondo di riserva, costituito dall'avanzo di gestione, destinato a fronteggiare straordinarie necessità di bilancio o a spese straordinarie di carattere patrimoniale o ad altre di pubblica utilità alle quali non si possa far fronte con le entrate proprie della Colonia (articolo 2 del R. decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531) ».

Art. 72.

La situazione finanziaria dell'Eritrea, al 30 giugno 1930, è stabilita come segue:

*Attività*:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1930 . L. 1.346.276,55

2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1930:

a) in conto competenza dello esercizio finanziario 1929-30 . . L. 23.201.797,28

b) in conto residui degli esercizi precedenti . . . . . . . » 20.396.338,71

c) somme riscosse e non versate . . . » 418.039,72

» 44.016.175,71

L. 45.362.452.26

*Passività*:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1930:

a) in conto competenza dello esercizio 1929-30 . . . . . . L. 20.398.315,48

b) in conto residui degli esercizi precedenti . . . . . . . » 24.964.136,78

L. 45.362.452,26

Art. 73.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie dell'Eritrea, accertate nello esercizio 1929-30, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . L. 9.021.262,67

delle quali furono riscosse . . . . . . » 6.206.927,45

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 2.814.335,22

Art. 74.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie dell'Eritrea, accertate nello esercizio 1929-30, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in . L. 9.021.262,67

delle quali furono pagate . . . . . . » 4.569.895,04

e rimasero da pagare . . . . . . . L. 4.451.367,63

Art. 75.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1928-29, per le ferrovie dell'Eritrea, in conto residui degli esercizi precedenti, rimangono stabilite in base ai risultati del conto consuntivo, in L. 6.042.886,80

delle quali furono riscosse . . . . . . » 3.427.677,25

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 2.615.209,55

Art. 76.

Le somme rimaste da pagare, alla chiusura dell'esercizio 1928-29, per le ferrovie predette, in conto residui degli esercizi precedenti, restano stabilite, in base ai risultati del conto consuntivo, in . . . . L. 6.225.141,98

delle quali furono pagate . . . . . . » 4.672.972,86

e rimasero da pagare . . . . . . . L. 1.552.169,12

Art. 77.

I residui attivi delle ferrovie dell'Eritrea, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30, rimangono stabiliti nel modo seguente:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio 1929-30 (articolo 73) . . . . . . . . . . . . L. 2.814.335,22

Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (articolo 75) . » 2.615.209,55

Somme riscosse e non versate . . . . » 319.273,50

Residui attivi al 30 giugno 1930 . . L. 5.748.818,27

Art. 78.

I residui passivi delle ferrovie dell'Eritrea, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30, rimangono stabiliti nel modo seguente:

Somme rimaste da pagare in conto competenza dell'esercizio 1929-30 (articolo 74) L. 4.451.367,63

Somme rimaste da pagare in conto dei residui degli esercizi precedenti (articolo 76) . . . . . . . . . . . . » 1.552.169,12

Residui passivi al 30 giugno 1930 . . L. 6.003.536,75

Art. 79.

Alla competenza dell'articolo 8 del bilancio delle ferrovie dell'Eritrea per l'esercizio 1929-30, con la dizione « Versamento al bilancio della Colonia dell'avanzo della gestione » è assegnata, col consuntivo, la somma di lire 888.104.68 costituita dall'avanzo della gestione delle ferrovie per l'esercizio stesso.

Art. 80.

La situazione finanziaria delle ferrovie dell'Eritrea, al 30 giugno 1930, è stabilita come segue:

*Attività*:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1930 . L. 254.718,48

2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1930:

a) in conto competenza dello esercizio finanziario 1929-30 . . L. 2.814.335,22

b) in conto residui degli esercizi precedenti . . . . . . . » 2.615.209,55

c) somme riscosse e non versate . . . . » 319.273,50

» 5.748.818,27

L. 6.003.536,75

*Passività*:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1930:

a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1929-30 . . L. 4.451.367,63

b) in conto residui degli esercizi precedenti . . . . . . . » 1.552.169,12

L. 6.003.536,75

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 15 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 15 giugno 1933, n. 783.

**Conto consuntivo della Somalia per gli esercizi finanziari 1923-24, 1924-25, 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29 e 1929-30.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ESERCIZIO 1923-24.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Somalia, riscosse e versate nell'esercizio 1923-24 per la competenza propria dell'esercizio medesimo e per i residui degli esercizi precedenti, sono stabilite, quali risultano dall'allegato conto consuntivo, in lire 66.691.029,88.

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Somalia pagate nell'esercizio finanziario 1923-24, per la competenza propria dell'esercizio stesso e per i residui degli esercizi precedenti, sono stabilite, quali risultano dall'allegato conto consuntivo, in lire 53.303.782,14.

Art. 3.

Sono approvate le eccedenze di spese verificatesi sui sottonotati articoli del bilancio della spesa della Somalia per l'esercizio 1923-24:

Articolo 29. — Capitaneria di porto e spese per il funzionamento di fari e fanali . . . . . . . . . . . . . . . L. 102.365,36

Articolo 58. — Acquisto di materiali, generi ed oggetti (spese accessorie comprese) per il rifornimento dei magazzini . » 96.997,61

Totale . . . L. 199.362,97

ESERCIZIO 1924-25.

Art. 4.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Somalia riscosse e versate nell'esercizio 1924-25 per la competenza propria dell'esercizio medesimo e per i residui degli esercizi precedenti, sono stabilite, quali risultano dall'allegato conto consuntivo, in lire 59.244.953,01.

Art. 5.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Somalia, pagate nell'esercizio finanziario 1924-25, per la competenza propria dell'esercizio stesso e per i residui degli esercizi precedenti, sono stabilite, quali risultano dall'allegato conto consuntivo, in lire 72.520.310,10.

Art. 6.

L'ammontare dei residui attivi e passivi accertati al 30 giugno 1925, e da inscriversi nel conto consuntivo della Somalia, per l'esercizio 1925-26, ai sensi dell'articolo 2 del Regio decreto 25 gennaio 1925, n. 130, prorogato col R. decreto 23 ottobre 1927, n. 2144, resta fissato in lire 135.976,906,90 per i residui attivi ed in lire 141.370.635,67 per i residui passivi.

Art. 7.

Sono approvate le eccedenze di pagamenti verificatesi sui seguenti articoli di spesa del bilancio della Somalia per l'esercizio finanziario 1924-25:

Articolo 39. — Fondo a disposizione per integrazione degli stanziamenti di bilancio in dipendenza del mutato ragguaglio della rupia alla lira italiana . . . . . L. 17.363.277,28

Articolo 44. — Pagamento di somme relative ad accensione di crediti ovvero ad estinzione totale o parziale di debiti, ecc. » 7.277.076.61

Articolo 60. — Fondo destinato all'eventuale pagamento dei residui passivi, ecc. » 2.173.670,52

Art. 8.

La situazione finanziaria della Somalia al 30 giugno 1925, riguardante l'esercizio 1924-25, resta stabilita come segue:

*Attività*:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1925 L. 2.343.043,68

2° Residui attivi al 30 giugno 1925 . » 135.976.906,90

3° Disavanzo degli esercizi finanziari dal 1911-12 al 1924-25 . . . . . . . » 3.050.685,09

L. 141.370.635,67

*Passività*:

Residui passivi al 30 giugno 1925 . . L. 141.370.635,67

Art. 9.

Le spese ordinarie e straordinarie del Commissariato generale dell'Oltre Giuba pagate nell'esercizio finanziario 1924-25, sul fondo di lire 3.000.000 concesso in conto corrente dal Tesoro dello Stato col Regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1578, sono stabilite, quali risultano dal rendiconto, allegato in appendice al conto consuntivo della Somalia, in lire 2.747.102,46, con una rimanenza di cassa di lire 252.897,54 pari all'importo dei residui passivi da trasportare all'esercizio finanziario 1925-26.

Art. 10.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio delle ferrovie della Somalia riscosse e versate nell'esercizio 1924-25, dal 1° settembre 1924, data d'inizio del servizio ferroviario, fino al 30 giugno 1925, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in lire 666.090.

Art. 11.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio delle ferrovie della Somalia pagate nell'esercizio 1924-25, dal 1° settembre 1924, data d'inizio del servizio ferroviario, al 30 giugno 1925, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in lire 666.090.

ESERCIZIO 1925-26.

Art. 12.

| | |
|---|---|
| Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Somalia accertate nell'esercizio finanziario 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dall'allegato conto consuntivo, in . . . . . . | L. 108.901,120,99 |
| delle quali furono riscosse . . . . . | » 74.139.616,61 |
| e rimasero da riscuotere . . . . . . | L. 34.761.504,38 |

Art. 13.

| | |
|---|---|
| Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Somalia accertate nell'esercizio finanziario 1925-26 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . . . . . . . . . . | L. 107.625.329,25 |
| delle quali furono pagate . . . . . . . | » 76.583.509,54 |
| e rimasero da pagare . . . . . . . . | L. 31.041.819,71 |

Art. 14.

| | |
|---|---|
| Le entrate rimaste da riscuotere sul bilancio della Somalia per l'esercizio 1925-1926, in conto dell'esercizio finanziario 1924-25 e precedenti, accertate in base ai risultati del conto consuntivo, in . . » | L. 137.498.539,94 |
| delle quali furono riscosse . . . . . . . | » 22.222.693 — |
| e rimasero da riscuotere . . . . . . | L. 115.275.846,94 |

Art. 15.

| | |
|---|---|
| Le spese rimaste da pagare sul bilancio della Somalia, per l'esercizio 1925-26, in conto dell'esercizio finanziario 1924-25 e precedenti, accertate in base ai risultati del conto consuntivo, in . . . . . . | L. 142.887.119,59 |
| delle quali furono pagate . . . . . . . | » 14.223.059,98 |
| e rimasero da pagare . . . . . . . | L. 128.664.059,61 |

Art. 16.

I residui attivi del bilancio della Somalia, dell'esercizio finanziario 1925-26, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo per l'esercizio medesimo:

| | |
|---|---|
| Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1925-26 (articolo 12) . . . | L. 34.761.504,38 |
| Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14) . . | » 115.275.846,94 |
| Residui attivi al 30 giugno 1926 . . . | L. 150.037.351,32 |

Art. 17.

I residui passivi del bilancio della Somalia, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo per l'esercizio medesimo:

| | |
|---|---|
| Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1925-26 (articolo 13) . . . . | L. 31.041.819,71 |
| Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 15) . . | » 128.664.059,61 |
| Residui passivi al 30 giugno 1926 . . . | L. 159.705.879,32 |

Art. 18.

Sono approvate le eccedenze accertate verificatesi sui seguenti articoli di spesa per l'esercizio finanziario 1925-26, e cioè:

| | |
|---|---|
| Articolo 1. — Personale di ruolo - Stipendi e indennità coloniale . . . . . | L. 197.225,79 |
| Articolo 4. — Indennità varie e rimborso spese di viaggi (personale di ruolo ed avventizio, escluso il Corpo di polizia) | » 21.837,74 |
| Articolo 10. — Bande armate ed altre spese per la polizia del confine . . . . | » 6.115,05 |
| Articolo 21. — Servizio sanitario, igienico e zooiatrico, contributo all'ospedale di Mogadiscio . . . . . . . . . . | » 8.313,32 |

Art. 19.

La situazione finanziaria al 30 giugno 1926 rimane così determinata:

| | |
|---|---|
| *Attività*: | |
| 1° Fondo di cassa al 30 giugno 1926 | L. 7.898.783,77 |
| 2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1926 . . . . . . . . . | » 150.037.351,32 |
| 3° Disavanzo degli esercizi finanziari precedenti al 1925-26 . . . . . . . | » 3.050.685,09 |
| Totale . . . | L. 160.986.820,18 |
| *Passività*: | |
| 1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1926 . . . . . . . . . . . . | L. 159.705.879,32 |
| 2° Avanzo finanziario dell'esercizio 1925-26 . . . . . . . . . . . . . | » 1.280.940,86 |
| Totale . . . | L. 160.986.820,18 |

Art. 20.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio delle ferrovie della Somalia, accertate nell'esercizio 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . . . . . . . . L. 1.053.266,63
delle quali furono riscosse . . . . . . » 1.038.781,63

e rimasero da riscuotere . . . . . . . L. 14.485 —

Art. 21.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio delle ferrovie della Somalia, accertate nell'esercizio 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, giusta le risultanze del consuntivo, in . . . . . . . . . . . . L. 1.053.266,63
delle quali furono pagate . . . . . . . » 1.038.781,63

e rimasero da pagare . . . . . . . . L. 14.485 —

Art. 22.

I residui attivi per somme rimaste da riscuotere e quelli passivi per somme rimaste da pagare al 30 giugno 1926, da riportare nell'esercizio 1926-27, quali risultano dai precedenti articoli 21 e 22, ammontano rispettivamente a lire 14.485.

Art. 23.

Sono approvate le maggiori spese accertate per la competenza dell'esercizio 1925-26 nel bilancio delle ferrovie della Somalia, e cioè:

Articolo 3. — Servizio trazione e veicoli L. 445.447,37

Art. 24.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Somalia al 30 giugno 1926, è determinata come segue:

*Attività*:

Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1926:
Residui attivi . . . . . . . . . . L. 14.485 —

*Passività*:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1926:
Residui passivi . . . . . . . . . L. 14.485 —

Art. 25.

Le entrate ordinarie e straordinarie del Commissariato generale dell'Oltre Giuba, accertate nell'esercizio finanziario 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dall'allegato conto consuntivo, in . . . L. 30.608.483,03
delle quali furono riscosse . . . . . » 28.016.791,57

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 2.591.691,46

Art. 26.

Le spese ordinarie e straordinarie del Commissariato generale dell'Oltre Giuba, accertate nell'esercizio finanziario 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, giusta le risultanze dell'allegato conto consuntivo, in . . . L. 30.608.483,03
delle quali furono pagate . . . . . . » 27.287.818,45

e rimasero da pagare . . . . . . . . L. 3.320.664,58

Art. 27.

Le entrate rimaste da riscuotere dal Commissariato generale dell'Oltre Giuba, a carico dell'esercizio finanziario 1924-1925, furono accertate e riscosse al 30 giugno 1926, nella somma di lire 10.446.310,24 giusta le risultanze dell'allegato conto consuntivo.

Art. 28.

Le spese rimaste da pagare dal Commissariato generale dell'Oltre Giuba, a carico dell'esercizio finanziario 1924-25, furono accertate al 30 giugno 1926, giusta le risultanze dell'allegato consuntivo, in . . L. 10.446.310,24
delle quali furono pagate . . . . . . » 9.035.096,77

e rimasero da pagare . . . . . . . . L. 1.411.213,47

Art. 29.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26, del Commissariato generale dell'Oltre Giuba, da inscrivere nel bilancio della Somalia per l'esercizio 1926-27, in conseguenza del passaggio del territorio dell'Oltre Giuba alle dipendenze del Governo della Somalia, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo per l'esercizio 1925-26, nella somma rimasta da riscuotere per la competenza propria dell'esercizio medesimo, di cui al precedente articolo 25, in . . . . . . L. 2.591.691,46

Art. 30.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26, da inscrivere nel bilancio della Somalia dell'esercizio 1926-27, in conseguenza del passaggio del territorio dell'Oltre Giuba alle dipendenze del Governo della Somalia, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, per l'esercizio 1925-26, come segue:

Somme rimaste da pagare per la competenza propria dell'esercizio 1925-26, di cui al precedente articolo 26 . . . . . . L. 3.320.664,58
Somme rimaste da pagare in conto residui dell'esercizio finanziario 1924-25, di cui al precedente articolo 28 . . . . . » 1.411.213,47

Residui passivi al 30 giugno 1926 . . . L. 4.731.878,05

Art. 31.

La situazione finanziaria del Commissariato generale dell'Oltre Giuba al 30 giugno 1926, è costituita come segue:

*Attività*:

| | | |
|---|---|---|
| 1° Fondo di cassa al 30 giugno 1926 . | L. | 2.140.186,59 |
| 2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1926: | | |
| *a*) Residui attivi dell'esercizio 1925-26 | » | 2.591.691,46 |
| Totale . . . | L. | 4.731.878,05 |

*Passività*:

| | | |
|---|---|---|
| Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1926: | | |
| *a*) in conto competenza dell'esercizio 1925-26 . . . . . . . . . . . . | L. | 3.320.664,58 |
| *b*) in conto dei residui dell'esercizio 1925-26 . . . . . . . . . . . | » | 1.411.213,47 |
| Totale . . . | L. | 4.731.878,05 |

ESERCIZIO 1926-27.

Art. 32.

| | | |
|---|---|---|
| Le entrate ordinarie e straordinarie della Somalia, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27, per la competenza propria dell'esercizio, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . . . | L. | 186.695.482,59 |
| delle quali furono riscosse . . . . . | » | 147.004.047,07 |
| e rimasero da riscuotere . . . . . . | L. | 39.691.435,52 |

Art. 33.

| | | |
|---|---|---|
| Le spese ordinarie e straordinarie della Somalia, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27, per la competenza propria dell'esercizio, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . . | L. | 185.752.588,88 |
| delle quali furono pagate . . . . . . | » | 149.482.515,47 |
| e rimasero da pagare . . . . . . . . | L. | 36.270.073,41 |

Art. 34.

| | | |
|---|---|---|
| Le entrate della Somalia rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1925-1926 restano determinate, come risulta dal conto consuntivo per l'esercizio medesimo, in . . . . . . . . . . . . | L. | 150.331.011,38 |
| delle quali furono riscosse . . . . . . | » | 92.668.960,87 |
| e rimasero da riscuotere . . . . . . | L. | 57.662.050,51 |

Art. 35.

| | | |
|---|---|---|
| Le spese della Somalia rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1925-26 restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo per lo stesso esercizio, in | L. | 159.999.427,38 |
| delle quali furono pagate . . . . . . . | » | 89.257.656,89 |
| e rimasero da pagare . . . . . . . | L. | 70.741.770,49 |

Art. 36.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

| | | |
|---|---|---|
| Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1926-27 (articolo 32) . . . . . . . | L. | 39.691.435,52 |
| Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (articolo 34) . . | » | 57.662.050,51 |
| Residui attivi al 30 giugno 1927 . . . | L. | 97.353.486,03 |

Art. 37.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

| | | |
|---|---|---|
| Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio 1926-27 (articolo 33) | L. | 36.270.073,41 |
| Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (articolo 35) . . . | » | 70.741.770,49 |
| Residui passivi al 30 giugno 1927 . . | L. | 107.011.843,90 |

Art. 38.

Sono approvate le sottonotate eccedenze accertate per i seguenti articoli della spesa della Somalia per l'esercizio finanziario 1926-27:

| | | |
|---|---|---|
| Articolo 2. — Personale straordinario metropolitano - Assegni . . . . . . . | L. | 64.827,71 |
| Articolo 4. — Indennità varie e rimborso spese di viaggi (personale di ruolo ed avventizio escluso il Corpo di polizia) . | » | 230.498,13 |
| Articolo 13. — Spese postali, per telegrammi, radiotelegrammi, corrieri . . | » | 65,83 |
| Articolo 21. — Servizi carcerari e di pubblica sicurezza . . . . . . . . | » | 40.425,99 |
| Articolo 23. — Servizio sanitario ed igienico comprese le spese di funzionamento dell'Ospedale civile « Giacomo De Martino » . . . . . . . . . . . . . | » | 315.410,72 |
| Articolo 34. — Agenzia commerciale degli Arussi . . . . . . . . . . . . | » | 50.667,06 |
| Articolo 39. — Foraggio e spese diverse per i quadrupedi - Rimonta . . . . | » | 15.246,31 |

Art. 39.

È autorizzato il trasferimento dell'articolo 49-*ter* « Somma da mutuare all'interesse del 4,50 per cento alla Società delle saline ed industrie della Somalia « Migiurtinia » e da ammortizzare dalla Società stessa nei termini stabiliti dalla relativa convenzione » con lo stanziamento di lire 10.000.000 dalla categoria I: Spese effettive della parte straordinaria, all'articolo 53-*ter* della categoria — movimento di capitali — del bilancio della spesa per la Somalia, per l'esercizio 1926-27.

Art. 40.

La situazione finanziaria della Somalia al 30 giugno 1927, è stabilita come segue:

*Attività*:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1927 . . L. 8.831.619,35

2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1927:

a) in conto della competenza dell'esercizio 1926-27 . . . . L. 39.691.435,52

b) in conto residui degli esercizi precedenti . . . . . . » 57.662.050,51

» 97.353.486,03

3° Disavanzo degli esercizi finanziari precedenti al 1926-27 . . . . . . . » 1.769.744,23

Totale . . . L. 107.954.849,61

*Passività*:

1° Residui passivi al 30 giugno 1927:

a) degli esercizi precedenti al 1926-27 L. 70.741.770,49

b) dell'esercizio finanziario 1926-27 . . » 36.270.073,41

L. 107.011.843,90

2° Avanzo dell'esercizio finanziario 1926-27 . . . . . . . . . . . . . » 943.005,71

Totale . . . L. 107.954.849,61

Art. 41.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Somalia, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . . . . . . . . L. 1.997.302,75

delle quali furono riscosse . . . . . . » 1.852.302,75

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 145.000 —

Art. 42.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Somalia, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, giusta le risultanze del conto consuntivo, in . . . . . . . . L. 1.997.302,75

delle quali furono pagate . . . . . . » 1.852.291,09

e rimasero da pagare . . . . . . . L. 145.011,66

Art. 43.

Le entrate rimaste da riscuotere e le spese rimaste da pagare sul bilancio delle ferrovie della Somalia, in conto dell'esercizio 1925-26 in lire 14.485, tanto per le entrate quanto per le spese, risultano nell'esercizio finanziario 1926-27 interamente riscosse e pagate.

Art. 44.

I residui attivi delle ferrovie della Somalia alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, per somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio 1926-27 (articolo 41) in . . L. 145.000 —

Art. 45.

I residui passivi delle ferrovie della Somalia alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, per somme rimaste da pagare in conto competenza dell'esercizio 1926-27 (articolo 42) in . . . L. 145.011,66

Art. 46.

Sono approvate le eccedenze accertate per la competenza dell'esercizio 1926-27 sui sottonotati articoli del bilancio delle ferrovie della Somalia:

Articolo 1. — Direzione . . . . . L. 16.181,78

Articolo 2. — Servizio movimento . . » 45.412 —

Articolo 3. — Servizio trazione e veicoli . . . . . . . . . . . . . . » 563.781,27

Art. 47.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Somalia al 30 giugno 1927, è determinata come segue:

*Attività*:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1927 . L. 11,66

2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1927 . . . . . . . . . » 145.000 —

L. 145.011,66

*Passività*:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1927 . . . . . . . . . . . . L. 145.011,66

ESERCIZIO 1927-28.

Art. 48.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Somalia, accertate nell'esercizio finanziario 1927-28 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia, in . . . . . . . . L. 135.807.069,92

delle quali furono riscosse . . . . . . » 106.408.073,14

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 29.398.996,78

Art. 49.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Somalia, accertate nell'esercizio 1927-28 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 137.470.797,45
delle quali furono pagate . . . . . . » 103.163.445,09

e rimasero da pagare . . . . . . . L. 34.307.352,36

Art. 50.

Le entrate del bilancio della Somoalia rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1926-27 restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in L. 97.627.384,15
delle quali furono riscosse . . . . . » 48.365.839,93

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 49.261.544,22

Art. 51.

Le spese del bilancio della Somalia rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1926-27, restano determinate come risulta dal conto consuntivo, in . . . L. 107.563.623,48
delle quali furono pagate . . . . . . » 55.259.854,61

e rimasero da pagare . . . . . . . L. 52.303.768,87

Art. 52.

I residui attivi del bilancio della Somalia alla chiusura dell'esercizio 1927-28 sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio 1927-28 (articolo 48) . . . . . . . . . . . L. 29.398.996,78
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (articolo 50) . . » 49.261.544,22

Residui attivi al 30 giugno 1928 . . . L. 78.660.541 —

Art. 53.

I residui passivi del bilancio della Somalia alla chiusura dell'esercizio 1927-28, sono stabiliti, giusta le risultanze del conto consuntivo, come segue:

Somme rimaste da pagare sulle spese della competenza dell'esercizio 1927-28 (articolo 49) . . . . . . . . . . . L. 34.307.352,36
Somme rimaste da pagare sui residui dell'esercizio 1926-27 e precedenti (articolo 51) . . . . . . . . . . . » 52.303.768,87

Residui passivi al 30 giugno 1928 . . . L. 86.611.121,23

Art. 54.

Sono approvate le seguenti eccedenze di spese verificatesi in conto competenza sui sottonotati capitoli del bilancio per l'esercizio finanziario 1927-28, come risulta dal conto consuntivo della Somalia per l'esercizio medesimo:

Articolo 1. — Personale di ruolo - Stipendi ed indennità coloniale . . . . . . L. 608.598,36
Articolo 3. — Personale indigeno - Assegni » 134.873,83
Articolo 4. — Indennità varie e rimborso spese di viaggi (personale di ruolo ed avventizio, escluso il Corpo Zaptiè) . . » 154.281,99
Articolo 8. — Spese varie di carattere politico . . . . . . . . . . . . » 130.334,42
Articolo 11. — Bande armate ed altre spese per la difesa del confine . . . » 5.831,87
Articolo 13. — Equipaggiamento gogle, agenti doganali, carcerari, ecc. . . . » 2.403,55
Articolo 15. — Concorsi vari per scopi coloniali . . . . . . . . . . . » 13.508,06
Articolo 16. — Quote da accantonarsi a favore degli impiegati per contratto, in dipendenza delle indennità loro spettanti in base alla nuova forma di contratto d'impiego . . . . . . . . » 142.088,14
Articolo 20. — Servizi carcerari e di pubblica sicurezza . . . . . . . . . » 27.171,53
Articolo 21. — Corpo Zaptiè - Assegni, indennità e spese varie . . . . . . » 231.778,55
Articolo 23. — Servizi portuali, doganali, tasse e spese pel funzionamento dei fari e fanali . . . . . . . . . . » 20.055,42
Articolo 25. — Spese per la sperimentazione tecnico-economica ed economico-sociale e per provvedimenti diretti al miglioramento dell'agricoltura locale . » 40.544,50
Articolo 28. — Servizi delle comunicazioni e dei trasporti, sussidi, concorsi e spese per l'esercizio in servizio pubblico di linee automobilistiche, navigazione fluviale . . . . . . . . . . . . . » 17.919,61
Articolo 29. — Manutenzione e riparazione di edifici e strade ed altri lavori pubblici di carattere ordinario . . . . » 8.669,03
Articolo 30. — Servizi urbani . . . . » 4.678,48
Articolo 31. — Distillatori, frigoriferi ed Azienda elettrica di Chisimaio . . . » 3.545,91
Articolo 35. — Assegni agli ufficiali, impiegati civili, operai borghesi ed alla truppa italiana ed indigena . . . . » 130.609,63
Articolo 45. — Spese per il riscatto di opere di pubblica utilità eseguite da società private (R. decreto 21 febbraio 1926, n. 439 - terza ed ultima annualità) » 448.860,82
Articolo 48-IV. — Impianto di un faro a Capo Guardafui, apparecchi e costruzioni accessorie . . . . . . . . . » 355.054,35
Articolo 48-V. — Versamento al Magazzino della Colonia dell'ammontare dei materiali impiegati in lavori straordinari e non contabilizzati . . . . . . » 700.000 —
Articolo 56 (*aggiunto*). — Spese straordinarie per l'organizzazione dei nostri possedimenti della Somalia settentrionale . . . . . . . . . . . . » 2.750.000 —

Art. 55.

Sono approvate le eccedenze di spesa verificatesi in conto residui dei sottoindicati articoli dello stato di previsione della spesa della Somalia, per l'esercizio finanziario 1927-28:

| | | |
|---|---|---|
| Articolo 66 (*aggiunto*). — Spese di carattere straordinario inerenti alla difesa della Colonia ed alla polizia del confine | L. | 2.123.065,91 |
| Articolo 69 (*aggiunto*). — Spese per costruzione di alloggiamenti militari . . | » | 38.657,80 |
| Articolo 70 (*aggiunto*). — Spese straordinarie intese allo sviluppo economico e alla difesa della Colonia, nonchè alla sistemazione e dotazione di alcuni servizi . . . . . . . . . . . . . . | » | 1.074 — |

Art. 56.

È convalidato il trasferimento dell'articolo 59 (*aggiunto*) « Somma da mutuare all'interesse annuo del 4,50 per cento alla Società delle saline ed industrie della Somalia Migiurtinia e da ammortizzare dalla Società stessa nei termini stabiliti dalla relativa convenzione (R. decreto 16 giugno 1927, n. 972) » dalla categoria I — Spese effettive — alla categoria II — Movimento di capitali — col n. 77 e con gli stanziamenti di lire 5.000.000 in conto competenza e di lire 5.000.000 in conto residui.

Art. 57.

La situazione finanziaria della Somalia alla chiusura dell'esercizio 1927-28, rimane stabilita, nelle seguenti risultanze:

*Attività*:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1° Rimanenza di cassa al 30 giugno 1928 | | | L. | 5.182.232,72 |
| 2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1928: | | | | |
| *a*) in conto della competenza dell'esercizio 1927-28 . . . . . | L. | 29.398.996,78 | | |
| *b*) in conto residui dell'esercizio 1926-27 e precedenti . . . . . | » | 49.261.544,22 | | |
| | | | » | 78.660.541 — |
| 3° - *a*) Disavanzo degli esercizi finanziari precedenti al 1927-28 . | L. | 826.738,52 | | |
| 4° - *b*) Disavanzo dell'esercizio 1927-28 . . | » | 1.941.608,99 | | |
| | | | » | 2.768.347,51 |
| | | | L. | 86.611.121,23 |

*Passività*:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1° Somome rimaste da pagare al 30 giugno 1928: | | | | |
| *a*) in conto della competenza dell'esercizio 1927-28 . . . | L. | 34.307.352,36 | | |
| *b*) in conto residui dell'esercizio 1926-27 e precedenti . . . . . | » | 52.303.768,87 | | |
| | | | L. | 86.611.121,23 |

Art. 58.

| | | |
|---|---|---|
| Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Somalia accertate nell'esercizio 1927-28 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . . . . . . . . . . | L. | 2.312.241,80 |
| delle quali furono riscosse . . . . . | » | 2.269.487,70 |
| e rimasero da riscuotere . . . . . . | L. | 42.754,10 |

Art. 59.

| | | |
|---|---|---|
| Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Somalia, accertate nell'esercizio 1927-28 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . . . . . . . . . . . . | L. | 2.312.241,80 |
| delle quali furono pagate . . . . . . | » | 2.259.954,53 |
| e rimasero da pagare . . . . . . . | L. | 52.287,27 |

Art. 60.

Le entrate rimaste da riscuotere sul bilancio delle ferrovie della Somalia, al 1° luglio 1927, in conto dei residui dell'esercizio 1926-27, giusta le risultanze del conto consuntivo, in lire 145.000, furono interamente riscosse, nell'esercizio finanziario 1927-28.

Art. 61.

| | | |
|---|---|---|
| Le spese rimaste da pagare sul bilancio delle ferrovie della Somalia al 1° luglio 1927, in conto dell'esercizio 1926-27, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . | L. | 145.011,66 |
| delle quali furono pagate . . . . . . | » | 145.000 — |
| e rimasero da pagare . . . . . . . | L. | 11,66 |

Art. 62.

I residui attivi del bilancio delle ferrovie della Somalia al 30 giugno 1928, sono stabilite, giusta le risultanze del conto consuntivo per l'esercizio 1927-28, in lire 42.754,10 afferenti alla competenza propria dell'esercizio medesimo.

Art. 63.

I residui passivi del bilancio delle ferrovie della Somalia al 30 giugno 1928, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1927-28, come segue:

| | | |
|---|---|---|
| Somme rimaste da pagare in conto della competenza dell'esercizio 1927-28 (articolo 59 . . . . . . . . . . . . . | » | 52.287,27 |
| Somme rimaste da pagare sui residui dell'esercizio 1926-27 (articolo 61) . . . | » | 11,66 |
| Residui passivi al 30 giugno 1928 . . | L. | 52.298,93 |

### Art. 64.

Sono approvate le eccedenze di spesa verificatesi per la competenza dell'esercizio 1927-28 sui sottonotati articoli del bilancio delle ferrovie della Somalia per lo stesso esercizio:

| | | |
|---|---|---|
| Articolo 1. — Direzione . . . . . . | L. | 23.555,10 |
| Articolo 2. — Servizio movimento . . | » | 29.456,81 |
| Articolo 3. — Servizio trazione e veicoli | » | 477.270,17 |

### Art. 65.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Somalia alla chiusura dell'esercizio 1927-28, è stabilita come segue:

*Attività*:

| | | |
|---|---|---|
| 1° Fondo di cassa al 30 giugno 1928 . | L. | 9.544,83 |
| 2° Somme rimaste da riscuotere sulla competenza dell'esercizio 1927-28 . . . | » | 42.754,10 |
| | L. | 52.298,93 |

*Passività*:

Somme rimaste da pagare:

| | | |
|---|---|---|
| *a*) sulle spese per la competenza dell'esercizio 1927-28 . . . . . . . . . | L. | 52.287,27 |
| *b*) sui residui degli eserci precedenti . | » | 11,66 |
| | L. | 52.298,93 |

ESERCIZIO 1928-29.

### Art. 66.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Somalia accertate nell'esercizio finanziario 1928-29 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia, in . . . . . . . . . . . . L. 103.928.320,57

delle quali furono riscosse . . . . . » 90.254.466,99

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 13.673.853,58

### Art. 67.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Somalia, accertate nell'esercizio finanziario 1928-29 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . . . . . . . . . L. 102.149.883,25

delle quali furono pagate . . . . . . » 82.210.680,59

e rimasero da pagare . . . . . . . L. 19.939.202,66

### Art. 68.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1927-28 restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . . . . . . . L. 84.097.936,49

delle quali furono riscosse . . . . . » 81.913.745,31

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 2.184.191,18

### Art. 69.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1927-28 restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . . . . . . . . . L. 91.058.606,53

delle quali furono pagate . . . . . . » 77.118.147,09

e rimasero da pagare . . . . . . . L. 13.940.459,44

### Art. 70.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-1929, sono stabiliti, in base ai risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

| | | |
|---|---|---|
| Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1928-1929 (articolo 66) . . . . . . . . . | L. | 13.673.853,58 |
| Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (articolo 68) . . | » | 2.184.191,18 |
| Residui attivi al 30 giugno 1929 . . . | L. | 15.858.044,76 |

### Art. 71.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-29, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

| | | |
|---|---|---|
| Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio finanziario 1928-29 (articolo 67) . . . . . . . . . . | L. | 19.939.202,66 |
| Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (articolo 69) . . . | » | 13.940.459,44 |
| Residui passivi al 30 giugno 1929 . . . | L. | 33.879.662,10 |

### Art. 72.

Ai sensi dell'articolo 65 dell'ordinamento amministrativo contabile per l'Eritrea e per la Somalia, approvato con decreto ministeriale 28 luglio 1928, n. 4622 — in forza dell'articolo 32 del R. decreto 28 giugno 1928, n. 1646 — ai seguenti articoli dello stato di previsione della spesa della Somalia per l'esercizio finanziario 1928-29, è iscritta la somma per ciascuno di essi indicata:

Articolo 46-*bis*. — Fondo a disposizione per ricostruzione dotazioni di magazzino e per provvedere al pagamento di spese di carattere straordinario, per aumenti patrimoniali ed a spese di pubblica utilità, lire 3.000.000.

Articolo 46-*ter*. — Fondo destinato all'eventuale pagamento di saldi di spese residue e di residui già eliminati per perenzione amministrativa e a compensare entrate riconosciute assolutamente inesigibili, lire 2.061.865,46.

### Art. 73.

Sono approvate le variazioni apportate allo stato di previsione della spesa della Somalia per l'esercizio finanziario 1928-29 con i seguenti decreti governatoriali:

*a*) per storno di fondi dall'articolo 7, ostandovi il disposto della lettera *b*) tabella *F*, allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie:

decreto governatoriale n. 7005 dell'8 ottobre 1928;
decreto governatoriale n. 7508 del 27 maggio 1929;

*b*) per storno di fondi da articoli della parte militare in aumento di quelli della parte civile, ostandovi il disposto della lettera *a*) dell'articolo 69 dell'ordinamento amministrativo contabile per la Colonia, approvato con decreto ministeriale 28 luglio 1928, n. 4622:

decreto governatoriale n. 40755-*bis* del 30 giugno 1929,

Art. 74.

Sono approvate le seguenti eccedenze accertate nello stato di previsione della spesa della Somalia per l'esercizio finanziario 1928-29, compensate da economie e da maggiori entrate:

| | | |
|---|---|---|
| Articolo 4. — Indennità varie e rimborso di spese di viaggi (personale di ruolo ed avventizio, escluso il Corpo Zaptié) | L. | 88.000 — |
| Articolo 8. — Spese di carattere politico | » | 199.172 — |
| Articolo 9. — Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate | » | 0,20 |
| Articolo 16. — Quote da accantonarsi a favore degli impiegati per contratto, in dipendenza delle indennità loro spettanti in base alla nuova forma di contratto di impiego | » | 1.991,66 |
| Articolo 27. — Servizi postali, elettrici e contributo al Ministero della marina per il funzionamento delle stazioni radiotelegrafiche da esso gestite | » | 2.956 — |
| Articolo 36. — Viveri, vestiario e spese generali | » | 399.979,89 |
| Articolo 50. — Fondi somministrati a funzionari delegati | » | 730.421,75 |
| Articolo 51-*ter*. — Spese per la stamperia del Governo | » | 259.725,85 |

Art. 75.

La situazione finanziaria della Somalia al 30 giugno 1929, è stabilita come segue:

*Attività*:

| | | |
|---|---|---|
| 1° Rimanenza di cassa al 30 giugno 1929 | L. | 18.021.617,34 |
| 2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1929: | | |
| *a*) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1928-29 | » | 13.673.853,58 |
| *b*) in conto residui degli esercizi precedenti | » | 2.184.191,18 |
| Totale attività | L. | 33.879.662,10 |

*Passività*:

| | | |
|---|---|---|
| 1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1929: | | |
| *a*) in conto competenza dell'esercizio 1928-29 | L. | 19.939.202,66 |
| *b*) in conto residui degli esercizi precedenti | » | 13.940.459,44 |
| Totale passività | L. | 33.879.662,10 |

Art. 76.

| | | |
|---|---|---|
| Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Somalia, accertate nell'esercizio 1928-29 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in | L. | 2.122.828,12 |
| delle quali furono riscosse | » | 2.085.309,54 |
| e rimasero da riscuotere | L. | 37.518,58 |

Art. 77.

| | | |
|---|---|---|
| Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Somalia, accertate nell'esercizio 1928-29 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, giusta le risultanze dell'allegato conto consuntivo, in | L. | 2.122.828,12 |
| delle quali furono pagate | » | 1.967.469 — |
| e rimasero da pagare | L. | 155.359,12 |

Art. 78.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1927-28 per le ferrovie predette in conto residui degli esercizi precedenti, risultano stabilite e pagate nella somma di lire 9.544,83 come rilevasi dal conto consuntivo.

Art. 79.

I residui attivi delle ferrovie della Somalia alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-29, sono stabiliti, sulla base delle risultanze del conto consuntivo in lire 37.518,58 in conto della competenza dell'esercizio 1928-29.

Art. 80.

I residui passivi delle ferrovie della Somalia alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-29 sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo in lire 155.359,12 in conto della competenza dell'esercizio 1928-29.

Art. 81.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Somalia al 30 giugno 1929, è stabilita come segue:

*Attività*:

| | | |
|---|---|---|
| *a*) Fondo di cassa al 30 giugno 1929 | L. | 117.840,54 |
| *b*) Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1929 in conto competenza dell'esercizio finanziario 1928-29 | » | 37.518,58 |
| | L. | 155.359,12 |

*Passività*:

| | | |
|---|---|---|
| Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1929 in conto competenza dell'esercizio finanziario 1928-29. | L. | 155.359,12 |

ESERCIZIO 1929-30.

Art. 82.

| | | |
|---|---|---|
| Le entrate ordinarie e straordinarie della Somalia accertate nell'esercizio finanziario 1929-30 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia, in | L. | 113.966.310,77 |
| delle quali furono riscosse | » | 101.627.829,82 |
| e rimasero da riscuotere | L. | 12.338.480,95 |

Art. 83.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Somalia, accertate nell'eser-

cizio finanziario 1929-30, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . . . . . . . . . L. 115.047.893,04
delle quali furono pagate . . . . . . » 98.503.931,79

e rimasero da pagare . . . . . . . L. 16.543.961,25

Art. 84.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1928-29 restano determinate, giusta i risultati del consuntivo, in . . . . . . . . . . . . L. 16.728.881,94
delle quali furono riscosse. . . . . . » 15.113.544,72

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 1.615.337,22

Art. 85.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1928-29 restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . . . . . . . . . L. 33.668.917,01
delle quali furono pagate . . . . . . » 23.987.840,99

e rimasero da pagare . . . . . . . L. 9.681.076,02

Art. 86.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-1930, sono stabiliti, in base ai risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1929-1930 (articolo 82) . . . . . . . . L. 12.338.480,95
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (articolo 84) . . » 1.615.337,22

Residui attivi al 30 giugno 1930 . . . L. 13.953.818,17

Art. 87.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio finanziario 1929-30 (articolo 83) . . . . . . . . . . L. 16.543.961,25
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (articolo 85) . . . » 9.681.076,02

Residui passivi al 30 giugno 1930 . . . L. 26.225.037,27

Art. 88.

Ai sensi dell'articolo 2 del R. decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, convertito nella legge 11 luglio 1929, n. 1232, al seguente articolo dello stato di previsione della spesa della Somalia per l'esercizio finanziario 1929-30 è inscritto l'avanzo accertato alla chiusura dell'esercizio stesso:

Articolo 49-*bis*. — Fondo di riserva destinato a fronteggiare le necessità di cui all'articolo 2 del R. decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531 . . . . . . . . . . L. 2.816.486,06

Art. 89.

È approvata la seguente eccedenza accertata nello stato di previsione della spesa della Somalia per l'esercizio finanziario 1929-30, compensata da maggiore entrata al corrispondente articolo accertata nello stato di previsione dell'entrata per lo stesso esercizio finanziario:

Articolo 57-*bis*. — Spese di ogni genere per l'acquisto di tabacchi nazionali da rivendersi in Somalia, al pubblico . . . . L. 31.801,50

Art. 90.

La situazione finanziaria della Somalia al 30 giugno 1930, è stabilita come segue:

*Attività*:

1° Rimanenza di cassa al 30 giugno 1930 L. 12.271.219,10
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1930:
*a*) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1929-30 . . . . . . . . . » 12.338.480,95
*b*) in conto residui degli esercizi precedenti . . . . . . . . . . . . . . » 1.615.337,22

Totale attività . . . L. 26.225.037,27

*Passività*:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1930:
*a*) in conto competenza dell'esercizio 1929-30 . . . . . . . . . . . L. 16.543.961,25
*b*) in conto residui degli esercizi precedenti . . . . . . . . . . . . . » 9.681.076,02

Totale passività . . . L. 26.225.037,27

Art. 91.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Somalia accertate nell'esercizio 1929-30 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 5.738.628,32
delle quali furono riscosse . . . . . . » 5.714.112,87

e rimasero da riscuotere . . . . . . . L. 24.515,45

Art. 92.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Somalia accertate nell'esercizio 1929-30 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, giusta le risutanze del conto consuntivo, in . . . . . . . . . . . . L. 5.738.628,32
delle quali furono pagate . . . . . . . » 5.202.029,13

e rimasero da pagare . . . . . . . . L. 536.599,19

Art. 93.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1928-29 per le ferrovie predette, in conto residui degli

esercizi precedenti, come risulta dal conto consuntivo, restano accertate e riscosse nell'esercizio 1929-30 nell'ammontare di lire 37.518,58.

Art. 94.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1928-29 per le ferrovie predette, in conto residui degli esercizi precedenti, come risulta dal conto consuntivo, restano accertate e pagate, nell'esercizio 1929-30, nell'ammontare di lire 155.359,12.

Art. 95.

I residui attivi delle ferrovie della Somalia alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30, sono stabiliti, sulla base delle risultanze del conto consuntivo, in lire 24.515,45.

Art. 96.

I residui passivi delle ferrovie della Somalia alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, in lire 536.599,19.

Art. 97.

In analogia del disposto degli articoli 65 dell'ordinamento amministrativo contabile per l'Eritrea e la Somalia, approvato con decreto ministeriale 28 luglio 1928, n. 4622, in forza dell'articolo 32 del R. decreto 28 giugno 1928, n. 1646, e 2 del R. decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, convertito nella legge 11 luglio 1929, n. 1232, al seguente articolo dello stato di previsione della spesa delle ferrovie della Somalia per l'esercizio finanziario 1929-30, è inscritta la somma per esso indicata:

Art. 8. — Versamento al bilancio della Colonia dell'avanzo della gestione . . . L. 264.484,43

Art. 98.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Somalia al 30 giugno 1930, è stabilita come segue:

*Attività*:

| | | |
|---|---|---|
| *a)* fondo di cassa al 30 giugno 1930 . | L. | 512.083,74 |
| *b)* somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1930 in conto competenza dell'esercizio finanziario 1929-30 . . . . . | » | 24.515,45 |
| | L. | 536.599,19 |

*Passività*:

| | | |
|---|---|---|
| Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1930 in conto competenza dell'esercizio finanziario 1929-30 . . . . . . . | L. | 536.599,19 |

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 15 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 27 marzo 1933, n. 784.

**Inclusione dell'abitato di Bassano di Sutri tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Bassano di Sutri, in provincia di Viterbo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 333, foglio 168.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 marzo 1933, n. 785.

**Approvazione del progetto del 2° gruppo di opere per il risanamento edilizio della città di Siena.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli atti prodotti dal podestà del comune di Siena, diretti ad ottenere, a norma della legge 21 giugno 1928, numero 1582, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere contemplate nel progetto per l'esecuzione di un secondo gruppo di lavori urgenti per il risanamento della città, compilato dall'Ufficio tecnico comunale e vistato dal Genio civile di Siena;
Veduta la deliberazione 7 aprile 1930 con la quale il podestà approva il progetto relativo;
Veduti gli atti delle pubblicazioni, eseguite a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188;
Ritenuto che in seguito alla pubblicazione, regolarmente avvenuta, sono state prodotte opposizioni dalle seguenti ditte:
1° Zaccaria Natalia in Capurso;
2° Pagani Alessandro, entrambe proprietarie di stabili nella zona da risanare, le quali, in definitiva, lamentano i danni che alle medesime deriverebbero per la demolizione degli stabili stessi;
Vedute le controdeduzioni del podestà di Siena;
Ritenuto che i predetti gravami non infirmano la pubblica utilità delle progettate opere, e devono pertanto, come ha ri-

conosciuto anche il Consiglio di Stato, in questa sede, essere respinti, rimanendo, beninteso, impregiudicata e riservata nell'opportuna sede la valutazione dei danni eventualmente subiti dagli opponenti in dipendenza delle opere stesse, e la determinazione degli indennizzi ai medesimi spettanti;

Veduto il parere emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 27 agosto 1930, le cui considerazioni e prescrizioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Veduto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 29 novembre 1932;

Sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti e considerato che la costruzione delle nuove opere armonizza con la bellezza artistica di quelle antiche;

Vedute le leggi 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188, e 21 giugno 1928, n. 1582;

Veduto il R. decreto 16 giugno 1932, n. 681;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici e dei Ministri Segretari di Stato per gli affari dell'interno e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono respinte le opposizioni prodotte dalle persone indicate nel presente decreto.

Art. 2.

È approvato, agli effetti della legge 21 giugno 1928, n. 1582, il progetto, con relativo piano delle espropriazioni, per l'esecuzione, sotto l'osservanza delle prescrizioni fatte dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, di un secondo gruppo di opere urgenti per il risanamento della città di Siena, di cui nella narrativa, e sono dichiarate di pubblica utilità, a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2395, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, le opere contemplate nel detto progetto.

Art. 3.

Un esemplare di tale progetto, col relativo piano di espropriazioni, sarà, d'ordine Nostro, munito della firma del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, proponente.

Art. 4.

È assegnato al comune di Siena il termine di anni cinque per l'esecuzione dei lavori e per le occorrenti espropriazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLANZA — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 334, foglio 4.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° luglio 1933, n. 786.

**Passaggio allo Stato delle scuole elementari dei Comuni autonomi.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 2 e 331, primo comma, del T. U. per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Veduto l'art. 5 del R. decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1756;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1931, n. 1804;

Veduto l'art. 7 del R. decreto-legge 20 aprile 1933, n. 372;

Veduti il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto il T. U. approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Veduto l'art. 1, numeri 1 e 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Ordinamento del servizio di vigilanza.*

Art. 1.

Il ruolo organico del personale ispettivo e direttivo delle scuole elementari, stabilito dalla tabella *H*, annessa al R. decreto 2 giugno 1932, n. 690, è sostituito da quello di cui alla tabella *A*, annessa al presente decreto, a decorrere dal 1° gennaio 1934.

Gli ispettori scolastici e i direttori didattici hanno la direzione di un gruppo di classi, costituenti un circolo didattico.

La direzione delle scuole funzionanti nel territorio dei Comuni capoluoghi di Provincia, che non costituiscono una circoscrizione scolastica, è affidata a un ispettore scolastico, che può essere coadiuvato da uno o più direttori didattici.

Gli ispettori scolastici capi e i primi ispettori hanno la vigilanza sui servizi scolastici di un gruppo di circoli, costituenti una circoscrizione scolastica, salvo il disposto dell'art. 15 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577.

Art. 2.

I posti di ispettore centrale per l'istruzione elementare sono conferiti a norma dell'art. 10 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577.

Le promozioni al grado di ispettore scolastico capo sono conferite a norma dell'art. 6 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; quelle al grado di primo ispettore scolastico a norma dell'art. 7 dello stesso decreto.

Le promozioni al grado di ispettore scolastico sono conferite a norma dell'art. 8 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e degli articoli 21 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni. Con decreto ministeriale sono stabiliti i programmi e le altre modalità per gli esami di promozione.

Ai fini del compimento del periodo di servizio necessario per l'ammissione agli esami di promozione è computato anche il servizio prestato con la qualifica di direttore didattico effettivo alla dipendenza dei Comuni.

Le nomine al posto di direttore didattico sono conferite in seguito a pubblico concorso per titoli e per esami.

Art. 3.

Il personale ispettivo e direttivo delle scuole elementari, appartenente al ruolo di cui alla tabella *H*, annessa al R. decreto 2 giugno 1932, n. 690, si intende collocato, a decorrere dal 1° gennaio 1934, nel ruolo della tabella *A*, annessa al presente decreto, col proprio grado e con la propria anzianità.

Art. 4.

Ai direttori didattici governativi, provenienti dai Comuni, le cui scuole sono passate alla diretta dipendenza dello Stato per effetto di rinuncia all'autonomia scolastica anteriore al 1° gennaio 1932, il servizio prestato con qualifica di direttore didattico effettivo alle dipendenze dei detti Comuni è computato sia agli effetti della determinazione dello stipendio loro spettante dal 1° gennaio 1934, sia per l'ammissione agli esami di promozione al grado 9°.

Art. 5.

In relazione all'art. 331 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, il personale direttivo delle scuole dei Comuni che conservavano l'autonomia scolastica è inscritto, a decorrere dal 1° gennaio 1934, nel ruolo di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto.

I direttori didattici centrali dei Comuni con più di duecentomila abitanti sono collocati nel grado di ispettore scolastico capo.

I direttori didattici centrali dei Comuni con popolazione inferiore ai duecentomila abitanti sono collocati nel grado di primo ispettore scolastico.

Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 20 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, si ha riguardo al numero delle classi con maestro proprio funzionanti nei Comuni al 31 dicembre 1932.

I direttori didattici comunali alle dipendenze dei Comuni, che oltre al posto di direttore didattico comunale hanno in organico anche uno o più posti di direttore didattico sezionale, sono collocati nel grado di ispettore scolastico.

Gli altri direttori didattici comunali e i direttori sezionali sono collocati nel grado di direttore didattico.

Tutti i predetti direttori didattici comunali prendono rispettivamente posto in ruolo nei singoli gradi in base al solo periodo di servizio prestato, alla data del 31 dicembre 1933, con la qualifica e la posizione, che ai sensi dei comma precedenti dànno loro titolo alla inscrizione nei gradi medesimi, escluso il servizio che darebbe titolo all'assegnazione a grado inferiore. Essi, tuttavia, nei rispettivi gradi, seguono il personale collocatovi ai sensi dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 6.

Lo stipendio dei direttori, di cui all'art. 5 del presente decreto, è determinato in base al servizio da essi prestato alla data del 31 dicembre 1933 con la qualifica e nella posizione che dànno loro titolo alla inscrizione nei singoli gradi del ruolo governativo. Tale servizio è utile anche ai fini del compimento dell'anzianità di grado richiesta per le promozioni.

I detti direttori conservano come assegno *ad personam* l'eventuale eccedenza delle competenze in godimento al 31 dicembre 1933 rispetto a quelle loro spettanti all'atto della inscrizione nel ruolo governativo. Il predetto assegno sarà assorbito in occasione di successivi aumenti delle competenze quali dipendenti statali.

Per stabilire l'eventuale assegno *ad personam* si terrà conto degli emolumenti pensionabili, nonchè del supplemento di servizio attivo, del caroviveri o di assegni a questi ultimi corrispondenti, escluse in ogni caso le indennità di visita alle scuole, nonchè i compensi per lavori straordinari e per incarichi speciali.

Agli effetti esclusivi della liquidazione della pensione e della applicazione delle relative ritenute, gli assegni del personale di cui ai comma precedenti, non potranno, per i servizi resi posteriormente al 31 dicembre 1933, essere calcolati in misura inferiore a quella degli assegni utili a pensione goduti alla data medesima.

Art. 7.

Gli ispettori e i sopraintendenti scolastici comunali di ruolo, i quali in effetti esercitavano al 31 dicembre 1932 mansioni di vigilanza sulle direzioni comunali, sono inscritti nel grado di ispettore scolastico e sono collocati in ruolo dopo gli ispettori scolastici, di cui al precedente art. 3, e prima dei direttori comunali, di cui al comma quinto dell'art. 5. Essi prendono posto in ruolo, secondo la rispettiva anzianità determinata a norma del comma ultimo del precedente art. 5.

Al personale di cui al comma precedente sono applicate le disposizioni dell'art. 6 del presente decreto.

Al personale di ruolo che, con la qualifica di ispettore o altra consimile, alla data del 31 dicembre 1932 era preposto soltanto a insegnamenti di carattere speciale, è conferito il trattamento stabilito del comma primo del successivo art. 27.

Art. 8.

Nel ruolo di cui all'annessa tabella *A* non potranno effettuarsi promozioni se non dopo collocatovi il personale direttivo proveniente dai Comuni.

Art. 9.

Il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di non assumere nel ruolo governativo quelli tra i direttori didattici, ispettori e sopraintendenti scolastici comunali, che non possiedano i requisiti per il normale adempimento delle mansioni di vigilanza sulle scuole elementari.

Coloro che non saranno assunti nel ruolo governativo saranno dispensati dal servizio con decreto ministeriale ovvero potranno essere restituiti ai ruoli d'insegnante elementare con destinazione a una sede, che sarà stabilita dalla Amministrazione, o anche potranno essere riammessi nell'impiego, che all'atto della loro nomina a direttore didattico comunale essi occupavano in ruolo appartenente al Ministero dell'educazione nazionale, e sono collocati nel grado allora rivestito prendendo posto dopo l'ultimo funzionario di tale grado.

Ai fini della determinazione dell'anzianità utile per l'attribuzione dello stipendio e per l'eventuale progressione in carriera è valutato soltanto il periodo trascorso nel ruolo, in cui si effettua la riammissione.

Art. 10.

Presso gli uffici delle circoscrizioni scolastiche ispettive sono destinati a prestar servizio cinquanta funzionari della carriera d'ordine, gruppo *C*, dei Regi provveditorati agli studi.

Con decreto ministeriale saranno stabilite le sedi di circoscrizione scolastica, a cui potrà essere assegnato il predetto personale e il numero massimo di impiegati che potrà essere destinato a ciascuna circoscrizione.

Art. 11.

Gli ispettori scolastici, titolari di circoscrizione, a cui non è assegnato alcun impiegato di segreteria, hanno facoltà di valersi, per l'adempimento di mansioni d'ordine, dell'opera

di un maestro elementare in servizio nel Comune sede della circoscrizione.

Il maestro è assegnato dal provveditore agli studi, su proposta dell'ispettore; non può essere dispensato, neanche parzialmente, dall'insegnamento e deve attendere all'ufficio in ore diverse da quelle di scuola. Gli è assegnato un compenso annuo di L. 1000 al lordo del 12 %.

Art. 12.

Agli ispettori titolari di circoscrizioni che comprendono almeno un Comune avente più di 100.000 abitanti; agli ispettori scolastici messi a disposizione dei Regi provveditorati agli studi, ai sensi dell'art. 15 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e agli ispettori scolastici assegnati all'ufficio speciale per il Governatorato di Roma è concesso un compenso nella misura annua di L. 500, salvo la riduzione del 12 %, a titolo di rimborso di spesa per le visite e le missioni compiute nel Comune fino a non oltre tre chilometri dall'abitato escluso ogni altro compenso o rimborso entro il suindicato limite di distanza.

Art. 13.

Con decreto del Ministro dell'educazione nazionale gli ispettori centrali per le scuole elementari possono essere destinati, fino al limite di tre, alla direzione dei servizi scolastici dei maggiori Comuni.

Tale destinazione non dà diritto ad alcuna indennità, compresa quella di missione.

In conseguenza di tale assegnazione è correlativamente aumentato il numero degli ispettori posti a disposizione dei Regi provveditori agli studi a norma dell'art. 15 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577.

Art. 14.

Per la direzione amministrativa e tecnica delle scuole elementari del Governatorato di Roma è istituito dal 1° gennaio 1934 uno speciale ufficio governativo, al quale è preposto un funzionario dell'Amministrazione dell'educazione nazionale di grado 5° o 6°.

Detto funzionario avrà, a norma dell'art. 4 del R. decreto 29 luglio 1928, n. 1945, la direzione di tutti i servizi scolastici del Governatorato, per il funzionamento dei quali lo stesso Governatorato gli metterà a disposizione il personale necessario.

Presso il predetto speciale ufficio sono istituiti un consiglio scolastico e un consiglio di disciplina, ambedue presieduti dal funzionario di cui al primo comma.

*Trattamento economico degli insegnanti elementari.*

Art. 15.

Dal 1° gennaio 1934 sono istituite cinque categorie di maestri elementari con gli stipendi e il supplemento di servizio attivo, stabiliti dall'annessa tabella *B*.

Le singole categorie dei maestri sono determinate dalla popolazione presente di ciascun Comune, accertata col censimento del 21 aprile 1931. Alla prima categoria appartengono i maestri dei Comuni con oltre 800.000 abitanti; alla seconda i maestri dei Comuni con oltre 500.000 abitanti e fino a 800.000; alla terza i maestri dei Comuni con oltre 100.000 abitanti e fino a 500.000; alla quarta i maestri degli altri Comuni capoluoghi di Provincia; alla quinta i maestri di tutti gli altri Comuni sia già direttamente dipendenti dai Regi provveditorati agli studi sia dipendenti da Comuni, che conservavano l'autonomia scolastica.

I ruoli dei maestri elementari, presso ciascun Provveditorato agli studi, sono distinti in base alle categorie di cui ai comma precedenti. Presso ogni Provveditorato agli studi il ruolo è unico per ciascuna categoria esistente.

Dal 1° gennaio 1934 gli insegnanti elementari sono assegnati ad una delle cinque categorie e inscritti nel ruolo relativo secondo la loro anzianità di servizio di ruolo.

Art. 16.

Gli insegnanti elementari, provenienti dai Comuni autonomi, i quali, per effetto dell'inquadramento nelle nuove tabelle di stipendi, al 1° gennaio 1934 abbiano titolo ad un trattamento economico inferiore a quello in godimento al 31 dicembre 1933, conservano la differenza a titolo di assegno *ad personam*, per la cui determinazione si osserva il comma 3° dell'art. 6 del presente decreto.

L'assegno *ad personam* è assorbito nei successivi aumenti del trattamento economico in misura di un terzo dell'assegno per ogni aumento, o in ragione dell'intero importo dell'aumento, se questo sia inferiore a un terzo dell'assegno. Comunque, al 35° anno di servizio, valutato a norma delle vigenti disposizioni, i maestri attualmente in servizio di ruolo avranno lo stipendio massimo che avrebbero conseguito secondo le tabelle in vigore al 31 dicembre 1933 nel Comune, al quale essi appartengono a questa ultima data.

Ai detti insegnanti è estesa la norma dell'art. 6, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 17.

A ciascuna delle prime quattro categorie, di cui all'art. 15, è aggiunto presso ogni Provveditorato agli studi un ruolo di insegnanti in soprannumero, per un ventesimo dei posti di titolari.

I maestri in soprannumero, attualmente in servizio nei Comuni, le cui scuole passano all'Amministrazione dello Stato, sono inscritti in un ruolo speciale transitorio, per ciascuno dei Comuni presso cui prestano servizio e conservano titolo alla nomina a straordinario nello stesso Comune. In corrispondenza dei posti coperti nel ruolo transitorio dovranno tenersi vacanti altrettanti posti nei ruoli di cui al primo comma.

Art. 18.

Le disposizioni dell'art. 333 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sulla finanza locale hanno applicazione dal 1° gennaio 1934, esclusivamente nei riguardi degli insegnanti elementari.

La ripartizione, prevista dal secondo comma del citato art. 333, fra Monte pensioni e Comuni, delle pensioni e delle indennità spettanti al personale insegnante, è eseguita in proporzione della durata dei servizi rispettivamente resi con iscrizione al Monte pensioni e alla dipendenza di Comuni con regolamenti speciali.

Gli adempimenti spettanti alla Corte dei conti in applicazione dei comma terzo, quarto e quinto del ripetuto articolo 333 sono demandati al Ministero dell'educazione nazionale, fermo restando il diritto di ricorso alla Corte dei conti ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 19.

Agli ispettori scolastici ed ai direttori didattici, compresi quelli dipendenti dal Governatorato di Roma, che dal 1° gennaio 1934 faranno passaggio nei ruoli governativi del personale ispettivo e direttivo delle scuole elementari sono applicate le ritenute e le norme per le pensioni stabilite per i funzionari appartenenti ai ruoli predetti.

Ai personali, di cui al comma precedente, per i quali al 31 dicembre 1933 erano applicabili regolamenti speciali di pensione, alle loro vedove ed ai loro orfani minorenni, è

fatta salva la facoltà di chiedere che la pensione o l'indennità sia liquidata secondo le norme previste dai predetti regolamenti, ferma l'osservanza della procedura e delle disposizioni stabilite nei comma terzo, quarto e quinto dell'art. 333 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, tenuto conto delle disposizioni di cui al precedente art. 18.

*Concorsi e trasferimenti dei maestri.*

Art. 20.

Il personale insegnante per le scuole elementari dei Comuni compresi nelle prime quattro categorie di ruolo, è assunto mediante concorsi speciali, indetti dal R. provveditore agli studi per ciascuna categoria, salvo il disposto del successivo art. 24.

I vincitori dei concorsi speciali sono nominati insegnanti in soprannumero e conseguono la titolarità quali straordinari per anzianità senza demeriti, non appena vi siano posti disponibili. Dopo compiuto il triennio di straordinariato possono ottenere la nomina a insegnante ordinario.

Al maestro in soprannumero spettano lo stipendio e il supplemento di servizio attivo del maestro straordinario della categoria immediatamente inferiore, nonchè, quando del caso, l'indennità di caroviveri.

La nomina degli insegnanti nelle scuole dei Comuni compresi nella quinta categoria di ruolo, si effettua mediante concorso generale per posti di maestro straordinario.

Art. 21.

I concorsi speciali ed il concorso generale sono indetti con un unico bando dal R. provveditore agli studi a periodi non inferiori a due anni, previa autorizzazione del Ministero dell'educazione nazionale.

I concorsi magistrali, di cui al precedente comma, sono giudicati da un'unica Commissione.

Art. 22.

Le graduatorie dei concorsi, sia speciali, sia generali, comprendono un numero di vincitori, corrispondente al numero dei posti messi a concorso.

Nelle graduatorie dei concorsi speciali sono compresi i soli candidati che abbiano riportato nelle prove scritte e in quelle orali una media non inferiore a 35 cinquantesimi.

I vincitori dei concorsi hanno titolo alla nomina fino all'esaurimento della graduatoria, cui appartengono, anche dopo che, trascorso il biennio, siano banditi nuovi concorsi a norma del 1° comma dell'articolo precedente.

Quando la graduatoria si esaurisca prima dello scadere del biennio, il provveditore agli studi può essere autorizzato dal Ministero dell'educazione nazionale ad aumentare, nel limite di un decimo, il numero dei posti messi a concorso, integrando la graduatoria dei vincitori di un equivalente numero di candidati che abbiano riportato il minimo di votazione prescritto e che per ordine di merito seguano i vincitori.

Il vincitore di concorsi speciali e del concorso generale, banditi dallo stesso provveditore agli studi, conserva, salvo rinunzia, i diritti che gli derivano dalla graduatoria dei concorsi speciali, ancorchè abbia conseguita la nomina per effetto del concorso generale.

Art. 23.

I maestri, compresi nelle graduatorie di concorsi banditi dai Comuni, entro il 31 dicembre 1931, ed espletati o in corso di espletamento, conservano titolo alla nomina nelle scuole del Comune col trattamento economico fissato dalla tabella *B* annessa al presente decreto e dal terzo comma del precedente art. 20.

Art. 24.

Le disposizioni dell'art. 141 e del primo comma degli articoli 142 e 144 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, si applicano anche agli insegnanti appartenenti alle prime quattro categorie per i trasferimenti da uno ad altro Comune della stessa categoria o a Comune di categoria inferiore appartenente a qualunque Amministrazione scolastica.

Dopo effettuati i trasferimenti, di cui al comma precedente, i posti vacanti in ciascuna categoria, presso ciascun Provveditorato agli studi, sono assegnati per due quinti, mediante concorsi per titoli, a maestri di categoria inferiore, appartenenti alla stessa o ad altra Amministrazione scolastica. Tali concorsi sono indetti annualmente per ciascuna categoria dal R. provveditore e sono giudicati da apposita Commissione.

Art. 25.

Per l'ammissione ai concorsi per titoli, di cui al 2° comma dell'articolo precedente, i maestri debbono aver riportato la qualifica di valente nell'ultimo quadriennio ed aver compiuto quattro anni di servizio di ruolo per i concorsi ai posti della quarta categoria, otto anni per quelli ai posti della terza categoria, e dodici anni per quelli ai posti della prima e della seconda categoria, o aver altrimenti compiuto un quadriennio di servizio di ruolo nella categoria immediatamente inferiore a quella per la quale è bandito il concorso.

Ai detti concorsi non possono partecipare coloro che abbiano compiuto il 50° anno di età.

Art. 26.

Gli insegnanti, che a seguito di concorso speciale o di concorso per titoli, passano da un ruolo ad un altro di categoria superiore, sono iscritti in questo ultimo ruolo nella classe di stipendio, corrispondente alla complessiva anzianità di servizio di ruolo in qualità di maestro.

L'insegnante, che a seguito di trasferimento per ragioni di servizio o a domanda, passi da un ruolo ad altro di categoria inferiore, conserva la sua anzianità. Egli, nel nuovo ruolo, viene inscritto nella classe di stipendio, corrispondente alla complessiva sua anzianità di servizio e senza diritto ad assegno *ad personam* per differenza di stipendio.

*Insegnamenti speciali — Scuole con carattere speciale Scuole a sgravio — Servizi comunali e assistenza scolastica.*

Art. 27.

I posti di ruolo, che con qualunque denominazione esistono presso i Comuni autonomi per l'insegnamento di materie speciali nelle scuole elementari, sono conservati transitoriamente fino ad eliminazione del personale che li ricopriva al 31 dicembre 1932. Coloro che, alla data predetta, erano titolari di uno di quei posti, avranno dal 1° gennaio 1934 il trattamento economico stabilito, per gli insegnanti elementari del Comune, dagli articoli 15 e 16 del presente decreto.

Il Ministero dell'educazione nazionale può disporre incarichi per insegnamenti di materie speciali entro i limiti di quelli esistenti all'inizio dell'anno scolastico 1932-33. L'insegnante incaricato ha diritto ad una retribuzione oraria di lire tre, comprensiva del caro-viveri e al lordo del 12 %.

Art. 28.

Con apposita convenzione, che deve essere approvata dal Ministero dell'educazione nazionale, il R. provveditore agli studi stabilisce con il Comune o con l'Ente che ha promosso l'istituzione di una scuola elementare speciale, passata allo Stato per effetto del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175,

gli oneri che incombono al Comune o all'Ente per assicurare il regolare funzionamento dei servizi sussidiari e di assistenza e quelli che, ai sensi dell'art. 2 del suddetto testo unico, incombono all'Amministrazione scolastica.

La deliberazione del Comune relativa alla convenzione di cui al comma precedente è sottoposta all'approvazione tutoria.

Il R. provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico e con l'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale, può corrispondere ai maestri che prestino servizio presso scuole elementari speciali, dove l'opera del maestro debba svolgersi oltre l'orario normale delle lezioni, un'indennità mensile non superiore alle L. 200 al lordo del 12 %, la quale dovrà essere deliberata di anno in anno.

Art. 29.

Alle scuole elementari speciali, di cui al precedente articolo 28, sono assegnati maestri del Comune, scelti preferibilmente tra quelli che siano in possesso di titoli di studi speciali o che, comunque, dimostrino di avere particolari attitudini e cognizioni in relazione all'ordinamento della scuola.

Quando presso una scuola elementare speciale funziona un R. corso o una R. scuola di avviamento professionale, al direttore didattico della scuola elementare può essere affidata dal Ministero dell'educazione nazionale, per incarico, anche la direzione del corso o della scuola professionale.

Art. 30.

Gli oneri che, con speciale convenzione e con regolare deliberazione, si sono assunti i Comuni che conservavano l'autonomia scolastica verso Enti, i quali mantengono scuole a sgravio, fanno carico allo Stato per la sola parte che si riferisce al personale insegnante, trasferita in virtù dell'articolo 2, n. 4, del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 31.

Ai Comuni, le cui scuole passano allo Stato, è fatto divieto di diminuire il numero del personale inserviente e di custodia in servizio alla data del 1° gennaio 1932.

In ogni caso i detti Comuni dovranno gradualmente provvedere al personale inserviente e di custodia nella proporzione di un inserviente o custode per ciascun gruppo di dieci classi per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, e per ciascun gruppo di sei classi per gli altri Comuni.

Art. 32.

Le deliberazioni adottate dai podestà o dai rettorati concernenti nuove o maggiori spese di carattere facoltativo per l'educazione nazionale nei casi previsti dal primo comma dell'art. 305 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175; quelle adottate dai podestà agli effetti del secondo comma dello stesso articolo nonchè le deliberazioni concernenti gli aumenti dei fondi destinati alla refezione scolastica ovvero al patronato scolastico, resi obbligatori dall'ultimo comma dello stesso articolo, sono comunicate al R. provveditore agli studi dalla Prefettura competente, entro i giorni dieci dalla avvenuta approvazione da parte dell'autorità tutoria.

Art. 33.

I Comuni capoluoghi di provincia possono essere autorizzati dal Ministero dell'educazione nazionale ad affidare la direzione delle istituzioni scolastiche, che continuano ad essere alla loro dipendenza, e delle opere di assistenza scolastica al R. ispettore scolastico preposto alla vigilanza delle scuole elementari a condizione che essi tengano a disposizione dell'ispettore il personale necessario per i servizi suddetti.

Art. 34.

Gli ispettori scolastici e i direttori didattici governativi hanno la sede del loro ufficio presso una delle scuole pubbliche del Comune capoluogo della circoscrizione o del circolo.

Per gli uffici degli ispettori, preposti alla vigilanza delle scuole elementari dei capoluoghi di provincia, i Comuni forniscono appositi locali, adeguati alle esigenze del servizio.

Il Governatorato fornisce i locali per lo speciale ufficio di cui all'art. 14.

Per tutti gli uffici, di cui ai precedenti comma, le Amministrazioni comunali ed il Governatorato di Roma provvedono all'arredamento, all'illuminazione, al riscaldamento, alla custodia ed alla pulizia dei locali, nonchè alle spese per gli stampati e per gli oggetti di cancelleria.

*Disposizioni finali.*

Art. 35.

I ruoli organici del personale dell'Amministrazione scolastica stabiliti dalla tabella *D*, annessa al R. decreto 2 giugno 1932, n. 690, sono sostituiti da quelli di cui alla tabella *C* annessa al presente decreto.

Ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale stabiliti dalla tabella *A* annessa al R. decreto 2 giugno 1932, n. 690, sono aggiunti i posti indicati nella tabella *D* annessa al presente decreto.

Il numero dei funzionari di ragioneria dei Regi provveditorati agli studi, che, a sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1286, possono essere distaccati presso la Amministrazione centrale, è elevato a dieci.

Dei dieci funzionari di cui al comma precedente quattro almeno devono rivestire il grado di ragioniere capo.

Art. 36.

Il Ministero dell'educazione nazionale dispone almeno una volta all'anno speciali ispezioni presso i Regi provveditorati agli studi per accertare la regolarità della gestione delle spese inerenti all'istruzione elementare, ferma restando la facoltà del Ministero delle finanze di disporre verifiche o ispezioni ai sensi della legge di contabilità generale dello Stato.

Art. 37.

Il Ministro per l'educazione nazionale può nominare, con suo decreto, al grado 10° di direttore didattico, i maestri ora in servizio nei ruoli regionali, che, nel decennio anteriore alla entrata in vigore del presente decreto, abbiano prestato servizio di ruolo come direttori didattici alla dipendenza di Comuni.

La nomina avrà luogo, previo conforme parere della Commissione per i ricorsi degli insegnanti elementari, con collocamento dopo l'ultimo direttore didattico e con lo stipendio iniziale del grado.

Art. 38.

La tabella *A*, annessa al R. decreto 18 settembre 1924, numero 1570, è soppressa e il relativo personale è inscritto nei corrispondenti ruoli dei Regi provveditorati agli studi, nei quali sarà collocato secondo le norme stabilite dall'articolo 28 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 39.

Gli articoli 35 e seguenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale degli atti e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 334, foglio 73.* — MANCINI.

TABELLA *A*.

**Personale ispettivo e direttivo delle scuole elementari.**

Gruppo *B*.

| Grado | Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 6° | Ispettori centrali | 9 |
| 7° | Ispettori scolastici capi | 73 |
| 8° | Primi ispettori scolastici | 205 |
| 9° | Ispettori scolastici | 300 |
| 10° | Direttori didattici | 1710 |
| | | 2297 |

TABELLA *B*.

**Trattamento economico degli insegnanti elementari al lordo del 12 %.**

| CATEGORIE | Stipendio | Supplemento di servizio attivo |
|---|---|---|
| **I CATEGORIA** | | |
| Straordinario | 8.000 | 1.300 |
| Ordinario | 8.700 | 1.500 |
| » dopo 4 anni | 9.300 | 1.500 |
| » » 8 » | 10.000 | 1.500 |
| » » 12 » | 10.500 | 1.800 |
| » » 16 » | 11.300 | 1.800 |
| » » 20 » | 12.200 | 1.800 |
| » » 24 » | 12.800 | 1.800 |
| » » 28 » | 13.500 | 1.800 |
| **II CATEGORIA** | | |
| Straordinario | 7.300 | 1.300 |
| Ordinario | 8.000 | 1.500 |
| » dopo 4 anni | 8.700 | 1.500 |
| » » 8 » | 9.300 | 1.500 |
| » » 12 » | 10.000 | 1.800 |
| » » 16 » | 10.500 | 1.800 |
| » » 20 » | 11.300 | 1.800 |
| » » 24 » | 12.200 | 1.800 |
| » » 28 » | 12.800 | 1.800 |
| **III CATEGORIA** | | |
| Straordinario | 6.900 | 1.300 |
| Ordinario | 7.300 | 1.500 |
| » dopo 4 anni | 8.000 | 1.500 |
| » » 8 » | 8.700 | 1.500 |
| » » 12 » | 9.300 | 1.800 |
| » » 16 » | 10.000 | 1.800 |
| » » 20 » | 10.500 | 1.800 |
| » » 24 » | 11.300 | 1.800 |
| » » 28 » | 12.200 | 1.800 |
| **IV CATEGORIA** | | |
| Straordinario | 6.500 | 1.300 |
| Ordinario | 6.900 | 1.500 |
| » dopo 4 anni | 7.300 | 1.500 |
| » » 8 » | 8.000 | 1.500 |
| » » 12 » | 8.700 | 1.800 |
| » » 16 » | 9.300 | 1.800 |
| » » 20 » | 10.000 | 1.800 |
| » » 24 » | 10.500 | 1.800 |
| » » 28 » | 11.300 | 1.800 |
| **V CATEGORIA** | | |
| Straordinario | 5.900 | 1.300 |
| Ordinario | 6.200 | 1.500 |
| » dopo 4 anni | 6.500 | 1.500 |
| » » 8 » | 6.900 | 1.500 |
| » » 12 » | 7.300 | 1.800 |
| » » 16 » | 8.000 | 1.800 |
| » » 20 » | 8.700 | 1.800 |
| » » 24 » | 9.300 | 1.800 |
| » » 28 » | 10.000 | 1.800 |

TABELLA *C*.

**Regi provveditorati agli studi.**

*Carriera amministrativa.*

Gruppo *A*.

| Grado | Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 5° | Provveditori agli studi di 1ª classe | 7 |
| 6° | Provveditori agli studi di 2ª classe | 15 |
| 7° | Vice provveditori agli studi | 10 |
| 8° | Segretari capi | 15 |
| 9° | Primi segretari | 26 |
| 10° | Segretari | 28 |
| 11° | Vice segretari | |
| | | 101 |

*Carriera di ragioneria.*

Gruppo *B*.

| Grdao | Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 7° | Ragionieri capi di 1ª classe | 6 |
| 8° | Ragionieri capi di 2ª classe | 19 |
| 9° | Primi ragionieri | 28 |
| 10° | Ragionieri | 36 |
| 11° | Vice ragionieri | |
| | | 89 |

*Carriera d'ordine.*

Gruppo *C*.

| | | |
|---|---|---|
| 9° | Archivisti capi | 11 |
| 10° | Primi archivisti | 32 |
| 11° | Archivisti | 63 |
| 12° | Applicati | 110 |
| 13° | Alunni d'ordine | 46 |
| | | 262 |

*Personale subalterno.*

| | |
|---|---|
| Uscieri capi | 29 |
| Uscieri | 29 |
| Inservienti | 12 |
| | 70 |

TABELLA *D*.

**Aumento di posti nell'Amministrazione centrale**

*Carriera amministrativa.*

Gruppo *A*.

| Grado | Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 6° | Direttori capi divisione | 1 |
| 6° | Ispettori superiori | 2 |
| 7° | Capi sezione | 1 |
| 8° | Consiglieri | 1 |
| 9° | Primi segretari | 1 |
| 10° | Segretari | 2 |
| 11° | Vice segretari | |
| | | 8 |

*Carriera d'ordine.*

Gruppo *C*.

| | | |
|---|---|---|
| 10° | Primi archivisti | 1 |
| 11° | Archivisti | 1 |
| 12° | Applicati | 1 |
| | | 3 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per l'educazione nazionale*:
ERCOLE.

*Il Ministro per le finanze*:
JUNG.

---

REGIO DECRETO 8 maggio 1933.

**Sostituzione di un membro effettivo del Collegio arbitrale di 1° grado sedente in Roma.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del Reale decreto del 29 aprile 1915, n. 582;

Visto l'art. 1 delle norme approvate con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1330;

Visto il Nostro decreto in data 30 marzo 1933-XI con il quale è stato ricostituito per l'anno 1933-XI il Collegio arbitrale avente sede in Roma, di cui all'art. 5, comma 1°, del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582;

Considerato che il signor Bonamico comm. Ludovico, già ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile per il Tevere e l'Agro romano, nominato membro di detto Collegio in rappresentanza dell'Amministrazione dei lavori pubblici è stato trasferito all'Ufficio del genio civile di Cremona e che pertanto occorre sostituirlo;

Visto il decreto emesso in data 27 aprile 1933-XI con il quale il Ministro per i lavori pubblici designa per tale sostituzione il sig. Buongiorno comm. Antonio, ingegnere capo del Genio civile;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor Buongiorno comm. Antonio, ingegnere capo del Genio civile, è nominato membro effettivo del Collegio arbitrale di primo grado avente sede in Roma, di cui al Reale decreto 29 aprile 1915, n. 582, in sostituzione dell'ingegnere capo sig. Bonamico comm. Ludovico.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — DE FRANCISCI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1933 - Anno XI*
*Registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 240.*

(5126)

---

REGIO DECRETO 15 giugno 1933.

**Autorizzazione al comune di Sinalunga a corrispondere un sussidio annuo per il servizio pubblico automobilistico Sinalunga-Bettolle-Stazione ferroviaria.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda 22 dicembre 1932 con la quale il podestà di Sinalunga chiede che il Comune sia autorizzato a corrispondere il sussidio annuo di L. 5160 per il servizio pubblico automobilistico di collegamento del capoluogo e della frazione Bettolle alla stazione ferroviaria;

Veduto il testo unico della finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Sinalunga è autorizzato a corrispondere l'annuo sussidio di L. 5160, per il servizio pubblico automobilistico Sinalunga-Bettolle-Stazione ferroviaria.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 15 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1933 - Anno XI*
*Registro n. 3 Interno, foglio n. 38.* — TORTI.

**(5125)**

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1933.

**Riconoscimento del Fascio di Abbiategrasso (Milano) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Abbiategrasso (Milano) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Abbiategrasso (Milano) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 maggio 1933 - Anno XI.

*Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:*
MUSSOLINI.

*Il Ministro per le finanze:*
JUNG.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1933 - Anno XI*
*Registro n. 5 Finanze, foglio n. 43.*

**(5059)**

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1933.

**Riconoscimento del Fascio di Canaro (Rovigo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Canaro (Rovigo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Canaro (Rovigo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 maggio 1933 - Anno XI.

*Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:*
MUSSOLINI.

*Il Ministro per le finanze:*
JUNG.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1933 - Anno XI*
*Registro n. 5 Finanze, foglio n. 39.*

**(5060)**

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1933.

**Riconoscimento del Fascio di Calderara di Reno (Bologna) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Calderara di Reno (Bologna) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Calderara di Reno (Bologna) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 maggio 1933 - Anno XI.

*Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:*
MUSSOLINI.

*Il Ministro per le finanze:*
JUNG.

**(5061)**

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1933.

**Riconoscimento del Fascio di Ricò (Forlì) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Ricò (Forlì) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Ricò (Forlì) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 maggio 1933 - Anno XI.

*Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
MUSSOLINI.

*Il Ministro per le finanze*:
JUNG.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1933 - Anno XI*
*Registro n. 5 Finanze, foglio n. 38.*

(5062)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1933.

**Riconoscimento del Fascio di Ponte Caliano (Arezzo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Ponte Caliano (Arezzo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Ponte Caliano (Arezzo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 maggio 1933 - Anno XI.

*Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
MUSSOLINI.

*Il Ministro per le finanze*:
JUNG.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1933 - Anno XI*
*Registro n. 5 Finanze, foglio n. 40.*

(5063)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1933.

**Riconoscimento del Fascio di Bertinoro Bassa (Forlì) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Bertinoro Bassa (Forlì) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Bertinoro Bassa (Forlì) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 maggio 1933 - Anno XI.

*Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
MUSSOLINI.

*Il Ministro per le finanze*:
JUNG.

(5064)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1933.

**Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Fano ad assorbire la Cassa rurale di Cartoceto e ad istituire una propria filiale in detta piazza.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Fano è autorizzata a procedere all'assorbimento della Cassa rurale di Cartoceto ed a sostituirsi ad essa su quella piazza con una propria filiale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1933 - Anno XI

*Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste:*
ACERBO.

*Il Ministro per le finanze:*
JUNG.

(5130)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1933.

**Approvazione della tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1932-33.**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito nella legge 3 marzo 1932, n. 269, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto interministeriale 25 gennaio 1932, con il quale è stato approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1932-33;

Considerata la necessità di apportare alcune variazioni al bilancio suddetto;

Decreta:

È approvata l'annessa tabella, con la quale sono apportate alcune variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1932-33.

Roma, addì 25 giugno 1933 - Anno XI

*Il Ministro per le comunicazioni:*
CIANO.

*Il Ministro per le finanze:*
JUNG.

**Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1932-33.**

a) *In aumento*:

Cap. n. 6. — Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, riscaldamento, consumo di acqua, ecc., L. 6.800 (*a*).

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 10. — Devoluzione al fondo di riserva, ecc., lire 6.800 (*b*).

(*a*) Aumento di stanziamento che si rende necessario per provvedere alle spese di stampa delle pubblicazioni concernenti le norme e tariffe del lavoro portuale.

(*b*) Minore devoluzione al fondo di riserva per effetto della variazione al cap. n. 6.

Roma, addì 25 giugno 1933 - Anno XI

*Il Ministro per le comunicazioni:*
CIANO.

*Il Ministro per le finanze:*
JUNG.

(5132)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1933.

**Istituzione di una Regia agenzia consolare alla residenza di Cristobal alla dipendenza della Regia legazione in Caracas.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare approvata con R. decreto del 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto del 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

È istituita una Regia agenzia consolare alla residenza di Cristobal alla dipendenza della Regia legazione in Caracas.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 giugno 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: SUVICH.

(5134)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1933.

**Proroga della straordinaria gestione dell'« Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari » in Perugia.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale in data 1° marzo u. s., col quale fu prorogato fino al 30 giugno corrente il termine assegnato per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'« Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari » con sede in Perugia;

Vista la proposta del prefetto;

Ritenuto la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine assegnatogli;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 31 dicembre 1933.

Il prefetto di Perugia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 giugno 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(5133)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1933.
**Revoca dalla carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano sig. Daelli Vincenzo.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale, in data 11 settembre 1930, n. 4735, col quale il sig. Daelli Vincenzo fu Guido venne nominato rappresentante del sig. Servi Alberto Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;
Visto il decreto Ministeriale, in data 10 febbraio 1933, n. 777, col quale il predetto Daelli venne confermato nella carica di rappresentante del menzionato agente di cambio;
Visto l'atto 3 giugno 1933, col quale il succitato Daelli ha rinunziato al mandato, a suo tempo conferitogli dal sopracitato agente di cambio;

Decreta:

È revocata la nomina del sig. Daelli Vincenzo da rappresentante del sig. Servi Giuseppe Alberto, detto Alberto Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 30 giugno 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: PUPPINI.

(5129)

---

DECRETI PREFETTIZI:
**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 50-303 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Spacal Biagio di Spacal Caterina, nato a Castagnevizza il 2 febbraio 1885 e residente a Savogna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Spacal Maria di Lucio Katik, nata a Gorizia il 16 agosto 1886, moglie;
Spacal Giuseppe di Biagio, nato a Gorizia il 15 ottobre 1906, figlio;
Spacal Mario di Biagio, nato a Gorizia il 20 novembre 1909, figlio;
Spacal Jolanda di Biagio, nata a Gorizia il 23 giugno 1912, figlia;
Spacal Olga di Biagio, nata in Jugoslavia il 12 novembre 1919, figlia;
Spacal Giuseppina di Biagio, nata a Castagnevizza il 18 marzo 1925, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 dicembre 1932 - Anno XI

*Il prefetto*: TIENGO.

(1458)

---

N. 50-304 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Spacal Bartolomeo fu Andrea e della fu Urdih Marianna, nato a Castagnevizza il 23 febbraio 1870 e residente a Castagnevizza, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Spacal Mattia, nato a Castagnevizza il 23 febbraio 1898, figlio;
Spacal Ester, nata a Castagnevizza il 3 novembre 1913, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Temenizza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 dicembre 1932 - Anno XI

*Il prefetto*: TIENGO.

(1459)

---

N. 50-305 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Spacal Giovanni fu Giuseppe e della fu Abram Orsola, nato a Castagnevizza il 14 luglio 1853 e residente a Castagnevizza, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Spacal Francesca fu Antonio Okretic, nata a Castagnevizza il 1° agosto 1861, moglie;
Spacal Giovanni, nato a Castagnevizza il 26 dicembre 1896, figlio;
Spacal Domenico, nato a Castagnevizza il 4 agosto 1899, figlio;
Spacal Francesco, nato a Castagnevizza il 6 luglio 1902, figlio;
Spacal Giuseppe, nato a Castagnevizza l'11 novembre 1883, figlio;
Spacal Maria fu Giuseppe Lozej, nata a Castelgiovanni il 16 settembre 1899, nuora;
Spacal Maria di Giuseppe, nata a Castagnevizza l'11 settembre 1924, nipote;
Spacal Emilia di Giuseppe, nata a Castagnevizza il 15 ottobre 1926, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Temenizza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 dicembre 1932 - Anno XI

*Il prefetto*: TIENGO.

(1460

N. 50-307 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Spacal Francesco fu Francesco e di Dugulin Giovanna, nato a Castagnevizza il 26 agosto 1901 e residente a Castagnevizza, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Spacal Maria fu Francesco Regolja, nata a Novello il 14 febbraio 1906, moglie;
Spacal Mirca, nata a Castagnevizza il 20 giugno 1927, figlia;
Spacal Maria Guida, nata a Castagnevizza il 30 dicembre 1929, figlia;
Spacal Giovanna fu Andrea Dugulin, nata a Scherbina il 25 giugno 1879, madre;
Spacal Maria, nata a Castagnevizza il 28 dicembre 1908, sorella;
Spacal Carla, nata a Castagnevizza il 21 novembre 1918, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Temenizza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 dicembre 1932 - Anno XI

*Il prefetto*: TIENGO.

(1462)

N. 50-306 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Spacal Carlo fu Giuseppe e della fu Okretic Maria, nato a Castagnevizza il 1° novembre 1866 e residente a Castagnevizza, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Spacal Teresa fu Antonio Primozic, nata a Castagnevizza il 13 febbraio 1870, moglie;
Spacal Maria, nata a Castagnevizza il 20 novembre 1898, figlia;
Spacal Giuseppe, nato a Castagnevizza il 13 dicembre 1892, figlio;
Spacal Giuseppina di Antonio Primozic, nata a Castagnevizza il 28 giugno 1895, nuora.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Temenizza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 dicembre 1932 - Anno XI

*Il prefetto*: TIENGO.

(1461)

N. 50-308 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto,

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Spacal Luigi fu Giuseppe e della fu Novak Anna, nato a Castagnevizza il 14 marzo 1880 e residente a Castagnevizza, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Spacal Angela fu Giovanni Zakrajsek, nata a Dobra Polje il 23 maggio 1883, moglie;

Spacal Slavica, nata a Castagnevizza il 10 aprile 1910, figlia;

Spacal Ermanno, nato a Castagnevizza il 2 maggio 1912, figlio;

Spacal Bernarda, nata a Robnica (S.H.S.) il 7 marzo 1917, figlia;

Spacal Bogomil, nato a Robnica (S.H.S.) il 28 agosto 1919, figlio;

Spacal Carlo, nato a Castagnevizza il 20 gennaio 1923, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Temenizza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 dicembre 1932 - Anno XI

*Il prefetto*: TIENGO.

(1463)

---

N. 50-310 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Spacal Martino fu Giuseppe e della fu Adamic Orsola, nato a Castagnevizza il 7 ottobre 1859 e residente a Castagnevizza, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Spacal Giovanni di Martino, nato a Voisizza il 20 ottobre 1892, figlio;

Spacal Maria di Mattia, nata a Voisizza il 24 gennaio 1898, nuora;

Spacal Angelo di Giovanni, nato a Voisizza l'8 agosto 1921, nipote;

Spacal Anna di Giovanni, nata a Voisizza il 26 luglio 1923, nipote;

Spacal Giovanni di Giovanni, nato a Voisizza il 24 dicembre 1924, nipote;

Spacal Luigi di Giovanni, nato a Voisizza il 19 febbraio 1927, nipote;

Spacal Elena di Giovanni, nata a Voisizza il 26 aprile 1929, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Temenizza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 dicembre 1932 - Anno XI

*Il prefetto*: TIENGO.

(1465)

---

N. 50-260 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Skapin Giuseppina ved. Jelercic fu Martino e di Vitez Giovanna, nata a Poglie il 17 settembre 1886 e residente a San Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 dicembre 1932 - Anno XI

*Il prefetto*: TIENGO.

(1466)

---

N. 50-261 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Mi-

nisteriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Skapin Giovanni fu Giuseppe e di Mislej Anna, nato a Pogliegrande il 1° agosto 1875 e residente a San Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Skapin Maria fu Giuseppe Mahnic, nata a Sesana il 29 agosto 1880, moglie;

Skapin Rosina, nata a Pogliegrande il 13 marzo 1910, figlia;

Skapin Giovanna, nata a Pogliegrande il 3 agosto 1912, figlia;

Skapin Stanislao, nato a Pogliegrande l'11 aprile 1917, figlio;

Skapin Federico, nato a Pogliegrande il 20 ottobre 1919, figlio;

Skapin Giuseppe, nato a Pogliegrande il 20 luglio 1922, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 dicembre 1932 - Anno XI

*Il prefetto*: TIENGO.

(1467)

---

N. 50-262 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Skapin Antonio fu Mattia e di Turk Anna, nato a Preistava il 15 gennaio 1899 e residente a San Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Skapin Carolina di Lorenzo Bozic, nata a Bogo il 3 giugno 1899, moglie;

Skapin Albina, nata a Pristava il 13 aprile 1922, figlia;

Skapin Mario-Efram, nato a Pristava il 21 dicembre 1924, figlio;

Skapin Maria, nata a Pristava il 15 marzo 1927, figlia;

Skapin ved. Anna fu Francesco Turk, nata a Machinici il 19 luglio 1857, madre;

Skapin Emma, nata a Pristava il 16 gennaio 1903, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 dicembre 1932 - Anno XI

*Il prefetto*: TIENGO.

(1468)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 152.

**Media dei cambi e delle rendite**

dell'11 luglio 1933 - Anno XI

| | |
|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | 13.02 |
| Inghilterra (Sterlina) | 62.56 |
| Francia (Franco) | 73.75 |
| Svizzera (Franco) | 365.50 |
| Albania (Franco) | — |
| Argentina (Peso oro) | — |
| Id. (Peso carta) | 4.05 |
| Austria (Shilling) | — |
| Belgio (Belga) | 2.623 |
| Brasile (Milreis) | — |
| Bulgaria (Leva) | — |
| Canadà (Dollaro) | 12.40 |
| Cecoslovacchia (Corona) | 55.80 |
| Cile (Peso) | — |
| Danimarca (Corona) | 2.80 |
| Egitto (Lira egiziana) | — |
| Germania (Reichsmark) | 4.505 |
| Grecia (Dracma) | — |
| Jugoslavia (Dinaro) | — |
| Norvegia (Corona) | 3.14 |
| Olanda (Fiorino) | 7.59 |
| Polonia (Zloty) | 210 — |
| Rumenia (Leu) | — |
| Spagna (Peseta) | 157 — |
| Svezia (Corona) | 3.23 |
| Turchia (Lira turca) | — |
| Ungheria (Pengo) | — |
| U. R. S. S. (Cervonetz) | — |
| Uruguay (Peso) | — |
| Rendita 3,50 % (1906) | 78.60 |
| Id 3,50 % (1902) | 77 — |
| Id 3 % lordo | 55 — |
| Consolidato 5 % | 86.475 |
| Buoni novennali. Scadenza 1934 | 100.90 |
| Id id. id. 1940 | 102.625 |
| Id. id. id. 1941 | 102.575 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 86.35 |

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione** Elenco n. 48.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| DEBITO<br>1 | NUMERO d'iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Cons. 5 % | 461722 | 575 — | Ceriani Francesco, *Laurina* e *Luigina* fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre Donghi Maria, ved. Ceriani, dom. a Treviglio (Bergamo). | Ceriani Francesco, *Anna* e *Luigia-Angela* fu Antonio, minori ecc., come contro |
| 3,50 % | 722243 | 350 — | Gardiol *Ausonio* fu Pietro, dom. a Prarostino (Torino). | Gardiol *Antonio* fu Pietro, dom. come contro. |
| » | 727829 | 189 — | Rossi *Carlotta* fu Francesco, moglie di Monticelli Pietro, dom. a Bergamo; con usuf. a Massironi Maria fu Giovanni, ved. di Giuseppe Rossi; dom. a Melegnano | Rossi *Carolina* fu Francesco, moglie ecc., come contro. |
| Cons. 5 % | 404313 | 80 — | Chianale *Teresa detta Luigia* fu Giovanni Battista, minore sotto la tutela di Aime Luigi fu Antonio, dom a Torino. | Chianale *Maria-Teresa* fu Giovanni Battista, minore ecc., come contro. |
| 3,50 %<br>» | 801884<br>801883 | 525 —<br>525 | *Ferrara Pietro*<br>*Ferrara Paolo* } di Bernardino, dom. a Vercelli (Novara). | *Ferraro Eusebio-Pietro*<br>*Ferraro Luigi-Paolo* } di Bernardino, domicil. a Vercelli (Novara) |
| Cons. 5 % | 541387 | 750 — | *Mercantili* Elvira di Rodolfo in Capurro, dom. a Genova. | *Mercatili* Elvira-*Maria* di Rodolfo in Capurro, dom. a Genova. |
| <br>»<br>» | 220307<br>230806<br>292151 | 315 —<br>95 —<br>780 — | Porro *Maria-Luisa* di Carlo, minore sotto la p. p. del padre. dom. a Rovello (Como). | Porro *Luigia* di Carlo, minore ecc., come contro. |
| » | 375816 | 2.210 — | Porro *Maria-Luisa* di Carlo, *nubile*, dom. a Rovello (Como). | Porro *Luigia* di Carlo, *minore sotto la p. p. del padre*, dom come contro. |
| »<br>»<br>»<br>» | 220308<br>230807<br>292152<br>375817 | 100 —<br>30<br>3.900 —<br>270 | Porro *Maria-Luisa* di Carlo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Rovello (Como); con usuf. vital. a Porro Carlo fu Alessandro | Porro *Luigia* di Carlo, minore ecc., come contro |
| »<br>»<br>»<br>» | 537521<br>537522<br>537523<br>537524 | 1.165 —<br>1.165 —<br>1.165 —<br>1.165 — | *Roher* Mario<br>*Roher* Franca<br>*Roher* Giovanni<br>*Roher* Nicoletta } fu Nicola, minori sotto la p. p. della madre Carugati *Dina* di Luigi, dom. a Sesto San Giovanni (Milano) | *Rohrer* Mario<br>*Rohrer* Franca<br>*Rohrer* Giovanni<br>*Rohrer* Nicoletta } fu Nicola, minori sotto la p. p. della madre Carugati *Giuseppina* di Luigi, dom come contro. |
| » | 537525 | 1.165 — | *Roher* Mario, Franca, Giovanni, Nicoletta fu Nicola, minori sotto la p. p. della madre Carugati *Dina* di Luigi, dom. a Sesto San Giovanni (Milano); con usuf. a Carugati *Dina* di Luigi, ved di *Roher* Nicola. | *Rohrer* Mario, Franca, Giovanni, Nicoletta fu Nicola, minori sotto la p. p. della madre Carugati *Giuseppina* di Luigi, dom. come contro; con usuf. a Carugati *Giuseppina* di Luigi, ved di *Rohrer* Nicola |
| » | 370723 | 270 — | Di Nardo Giuseppe, maggiore, Luigi e Francesco fu Olindo, minori sotto la p. p. della madre Di Bernardo *Giustina* fu Domenico, ved. di Di Nardo Olindo; con usuf. a Di Bernardo *Giustina* fu Domenico, ved di Di Nardo Olindo. dom. a New York. | Di Nardo Giuseppe, maggiore, Luigi e Francesco fu Olindo, minori sotto la p. p. della madre Di Bernardo *Anna-Giustina* fu Domenico, ved. di Di Nardo Olindo; con usuf. a Di Bernardo *Anna-Giustina* fu Domenico, ved. ecc., come contro. |

| DEBITO<br>1 | NUMERO d'iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| 3.50 % (1902) | 29732 | 301 — | De Angelis Salvatore fu Giovanni, dom. a Napoli; con usuf. vital. a *Provisieri Annunziata* fu Pasquale, nubile, dom a Nola | Intestata come contro; con usuf. vital. a *Provvisiero Nunziata* fu Pasquale, nubile, dom a Nola. |
| Cons. 5 % | 159943 | 185 — | *Carrapa* Giuseppe fu Giorgio, minore sotto la tutela di Belluce Salvatore fu Domenico, dom. a Maglie (Lecce) | *Garrafa* Giuseppe fu Giorgio, minore ecc. come contro. |
| 3.50 % | 694822 | 98 | Guglielmi *Teodora* fu Giovanni Battista, ved. di Orrigo Gio Batta, dom. a Monaco (Principato). | Guglielmi *Maria-Teodora* fu Giovanni Battista ved. ecc., come contro. |
| » | 429140 | 140 — | Racca *Margherita* di Stefano, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Bra (Cuneo). | Racca *Lidia-Leontina-Domenica-Margherita* di Stefano, minore ecc., come contro. |

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, 10 giugno 1933 Anno XI

*Il direttore generale*: CIARROCCA

(2274)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Unica pubblicazione*).

**Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.**

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art 101 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore

| CATEGORIA del debito | NUMERO d'iscrizione | INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| Cons. 5 % | 431475 | Sabato Cristofaro di Vitantonio, domiciliato a Lapio (Avellino), ipotecata . . . . . . . . . . . . . . . L. | 1035 |

Roma, addì 30 giugno 1933 - Anno XI

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(5093)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C